



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai sig. magistrati

dott.	Domenico Taglialatela	Presidente
dott.ssa	Gabriella Zanon	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite n. 1540/2020 + 1248/2021 R.G., promosse ex artt. 828, 829 c.p.c. da:

CO.V.E. società cooperativa in liquidazione, C.F./P.I. 00489780247, con sede in Isola Vicentina (VI), via Sila n. 13, in persona del proprio legale rappresentante p.t., sig. Luca Castagna, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Benetti e Luca Siviero, con domicilio eletto presso i difensori, in Vicenza, Contrà Santa Corona n. 9, appellante

nei confronti di

LEONARDELLI S.r.l., C.F./P.I. 01384780225, con sede in Pergine Valsugana (TN), Viale Dante n. 101, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Leonardelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Seraglio Forti e Monica Carlin, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Trento, via S. Maria Maddalena n. 12,

appellata e appellante incidentale

aventi ad oggetto: impugnazione per nullità del lodo arbitrale non definitivo emesso dall'Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Vicenza, trasmesso via p.e.c. in data 27.5.2020 [causa di impugnazione n. 1540/2020 R.G.] e del successivo lodo definitivo trasmesso dall'Arbitro Unico alle parti mediante p.e.c. in data 11.1.2021 [causa di impugnazione n. 1248/2021 R.G.];





cause trattenute in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:

conclusioni di CO.V.E. Soc. Coop. a r.l.:

“Nel merito:

1. *dichiararsi nullo, o comunque annullarsi, il lodo parziale pronunciato nel procedimento arbitrale svoltosi tra Co.v.e. s.c. e Leonardelli S.r.l. dall'avv. Tommaso Toniolo di Vicenza in veste di Arbitro Unico in data 27 maggio 2019 per tutti i motivi esposti ai parr. (f), (g) e (h) della narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nr. 1540/2020 R.G. della Corte d'Appello di Venezia e relativi subparagraphi;*
2. *dichiararsi nullo, o comunque annullarsi, il lodo definitivo pronunciato nel procedimento arbitrale svoltosi tra Co.v.e. s.c. e Leonardelli S.r.l. dall'avv. Tommaso Toniolo di Vicenza in veste di Arbitro Unico in data 11 gennaio 2021 per tutti i motivi esposti ai parr. (f.1) e (f.2) della narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nr. 1248/2021 R.G. della Corte d'Appello di Venezia;*
3. *dichiararsi nullo, o comunque annullarsi, il lodo definitivo pronunciato nel procedimento arbitrale svoltosi tra Co.v.e. s.c. e Leonardelli S.r.l. dall'avv. Tommaso Toniolo di Vicenza in veste di Arbitro Unico in data 11 gennaio 2021, nel caso di accoglimento dell'impugnazione oggetto del giudizio nr. 1540/2020 R.G. della Corte d'Appello di Venezia, per i motivi esposti al par. (g) della narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nr. 1248/2021 R.G. della Corte d'Appello di Venezia.*
4. *Nel merito, rigettarsi tutte le domande proposte da Leonardelli S.r.l. perché infondate, in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa degli atti di citazione introduttivi dei giudizi n. 1540/2020 e n. 1248/2021 R.G. della Corte d'Appello di Venezia.*
5. *In subordine, nel denegato caso di accoglimento – anche parziale – della domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento di un importo a favore di Leonardelli S.r.l., con sede in Pergine Valsugana, viale dante nr. 101, C.F. e P. I.V.A. 01384780225, condannarsi quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a CO.V.E. società cooperativa in liquidazione, con sede in Isola Vicentina (VI), via Sila nr. 13, C.F. e P. I.V.A. 00489780247, in persona del legale rappresentante pro tempore, i danni derivanti dalla condotta descritta al par. (k) della prima memoria di costituzione nel procedimento arbitrale, di cui al doc. nr. 23 di Cove del procedimento nr. 1248/2021 R.G. della Corte d'Appello di Venezia, per i motivi ivi specificati, in misura pari o superiore alla somma riconosciuta a favore di Leonardelli S.r.l., e che risulterà all'esito dell'istruttoria, se del caso con valutazione*





equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al saggio legale sul capitale rivalutato annualmente, disponendosi la compensazione giudiziale tra i crediti corrispondenti e condannandosi Leonardelli S.r.l. a pagare a CO.V.E. s.c. a r.l. l'eventuale eccedenza.

6. *Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ai procedimenti nn.ri 1540/2020 e 1248/2021 R.G. della Corte d'Appello di Venezia";*

conclusioni di Leonardelli S.r.l.:

"Respingere gli appelli di CoVe Soc. Coop. in liquidazione, in quanto infondati in fatto e diritto;

in via incidentale, in parziale riforma del lodo di data 27.5.2020 (ma datato 27.5.2019) dell'Arbitro Unico Tommaso Toniolo, accertare e dichiarare che Leonardelli non ha posto in essere alcun comportamento contrario a buona fede e, per l'effetto, condannare CoVe al pagamento della somma complessiva di euro 1.406.638,93, e comunque, in subordine, in parziale riforma del lodo di data 27.5.2020 (ma datato 27.05.2019) dell'Arbitro Unico Tommaso Toniolo, accertare e dichiarare che il danno asseritamente cagionato da Leonardelli sussiste nell'ammontare che verrà determinato in corso di causa, previa rinnovazione della CTU".

I

Fatti di causa e svolgimento del processo.

1. Leonardelli S.r.l., con domanda di arbitrato datata 30.8.2019, presentata al Presidente della Camera di Commercio di Vicenza attivando la clausola compromissoria contenuta nell'art. 40 dello statuto di CO.V.E. Soc. Coop. a r.l., di cui era stata socia fino all'anno 2017 [secondo cui: "*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. del luogo ove ha sede la Cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 40 (quaranta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provveda alla nomina nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa. L'Arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina*"], chiedeva la nomina di un Arbitro che decidesse secondo diritto la controversia insorta con la cooperativa in merito agli importi dovute al momento della cessazione del rapporto sociale a seguito del recesso.





2. Nello specifico, a fondamento della pretesa creditoria azionata con la domanda di arbitrato, deduceva:

- i) di essere stata socia della cooperativa CO.V.E. e di esserne receduta;
- ii) che quando era socia di Cove aveva beneficiato di "ristorni determinati in base alla percentuale di incidenza del fatturato del singolo socio sul fatturato totale della Cooperativa";
- iii) di aver percepito negli anni le somme a titolo di "ristorni" indicate nella tabella allegata alla pag. 2 (della propria domanda di arbitrato);
- iv) di aver maturato "ristorni" anche in relazione all'anno 2016 per l'importo di 1.320.497,11 euro;
- v) che Cove "pur avendo riconosciuto il proprio debito" si era limitata a corrisponderle la minor somma di 756.900 euro, adducendo "non meglio precisate difficoltà di ordine finanziario";
- vi) che Cove, il 28.2.2018, aveva "riconosciuto un debito nei confronti di Leonardelli a titolo di premi per euro 939.781,51";
- vii) che, in aggiunta, Cove si era riconosciuta debitrice nei propri confronti per ulteriori 297.225,46 euro, a titolo di capitale sociale (per 100.000 euro), di fondo operativo (per 174.167 euro), di spese di gestione (per 21.950,41 euro) e di rimborsi commissioni carte regalo (per 64,90 euro);
- viii) che il debito di Cove nei confronti di Leonardelli risultava, pertanto, pari a complessivi 1.237.006,97 euro;
- ix) che Cove aveva tuttavia "illegittimamente compensato il proprio debito con un presunto inesistente credito, contestato ante causam da Leonardelli, quantificato in euro 1.328.178,91";
- x) che "successivamente alla dichiarazione di recesso" Cove aveva "modificato in maniera illegittima, e comunque non opponibile a Leonardelli, il regolamento che regola i contributi soci e la disciplina del recesso";
- xi) che Cove aveva in seguito ceduto a Nordest Distribuzione S.r.l. il proprio preteso credito verso Leonardelli di 91.171,94 Euro, così risultante a seguito di compensazione;
- xii) che si riservava di agire verso Nordest Distribuzione S.r.l. per l'accertamento dell'inesistenza del credito ceduto da Cove;
- xiii) che aveva posto in essere nel 2016 e "nei primi due mesi dell'anno 2017" alcune operazioni di sell out, mai rimborsate da Cove, per 146.334,25 Euro;





xiv) che aveva anche restituito a Cove una serie di prodotti, per complessivi 23.297,71 euro,

e concludeva, quindi, nei seguenti termini: *"Nel merito: - accertare e dichiarare, per le ragioni tutte dedotte in narrativa, che Leonardelli S.r.l. è creditrice nei confronti di CO.V.E. Soc. Coop. per la somma di euro 1.406.638,93 o della diversa somma che dovesse risultare nel corso del procedimento, e per l'effetto condannare CO.V.E. Soc. Coop. al pagamento in favore di Leonardelli S.r.l. della somma di euro 1.406.638,93 o della diversa somma che dovesse risultare nel corso del procedimento, oltre interessi di legge, spese legali, accessori e spese della suddetta procedura; si precisa che, ai sensi dell'art. 1284 c.c., a far data dall'instaurazione della domanda gli interessi dovranno essere computati al saggio degli interessi pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"*.

3. Cove si è costituita nel procedimento arbitrale con memoria in data 10.10.2019, prendendo posizione sulle domande di Leonardelli S.r.l. e proponendo a propria volta, in via subordinata – per il caso di accoglimento della domanda principale di pagamento proposta dall'attrice impugnante, con quantificazione del contributo annuo, e/o della quota di recesso, sulla base del Regolamento 2014, anziché di quello successivo adottato nel 2017 – domanda di risarcimento di danno corrispondente all'importo che Leonardelli avrebbe corrisposto a Cove se avesse effettuato – per tutto l'esercizio – gli usuali acquisti di merce, generando l'usuale fatturato, con compensazione giudiziale degli importi, in modo tale che Cove non avesse a patire alcun pregiudizio, prendendo le seguenti conclusioni: *"1. Dichiararsi la parziale nullità della clausola compromissoria per i motivi esposti al par. (a.1) e per l'effetto accertarsi e dichiararsi l'applicazione dell'art. 820, II comma, c.p.c. 2. Dichiararsi la nullità dei provvedimenti arbitrari emessi in data 19.9.2019 e 29.9.2019, di cui ai docc. nn.ri 10 e 13 del fascicolo della convenuta, per i motivi esposti al par. (a.2). Nel merito: 3. Rigettarsi tutte le domande proposte da Leonardelli S.r.l. perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. 4. In subordine, nel denegato caso di accoglimento - anche parziale - della domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento di un importo a favore di Leonardelli S.r.l., con sede in Pergine Valsugana, Viale Dante nr. 101, C.F. e P.I.V.A. 01384780225, condannarsi quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a CO.V.E. società cooperativa, con sede in Isola Vicentina (VI), via Sila nr. 13, C.F. e P. I.V.A. 00489780247, in persona del legale rappresentante pro tempore, i danni derivanti dalla condotta descritta al par. (k) della narrativa per i motivi ivi specificati, in misura pari, o superiore, alla somma riconosciuta a favore di Leonardelli S.r.l. e che risulterà all'esito dell'istruttoria, se del caso con valutazione equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al saggio legale sul capitale rivalutato annualmente, disponendosi la compensazione giudiziale tra i crediti corrispondenti e condannandosi Leonardelli S.r.l. a*





pagare a CO.V.E. s.c. a r.l. l'eventuale eccedenza. 5. Con vittoria di spese e compensi professionali per la difesa, oneri del procedimento arbitrale interamente a carico di Leonardelli S.r.l. In via istruttoria: (i) Prove per testi e per interpello. Ci si riserva integralmente la formulazione di richieste di prova per interpello e per testimoni sulle circostanze dedotte in narrativa, nonché sulle successive circostanze che si alleggeranno, previa formulazione dei capitoli e indicazione dei testi. (ii) Istanza ex art. 210 c.p.c. È interesse di Cove dimostrare che Leonardelli ha effettuato gli acquisti dei prodotti nel corso del 2017 presso altri enti, che sono in rapporto di concorrenza con la convenuta. A tale scopo domanda sin d'ora che l'Arbitro ordini all'attrice l'esibizione in giudizio del proprio registro i.v.a. degli acquisti contenente le registrazioni delle fatture effettuate tra il 1°.1.2017 e il 31.12.2017. A tutela delle eventuali informazioni riservate di Leonardelli, l'Arbitro potrà adottare ogni opportuna cautela nel disporre l'esibizione, in modo tale che siano complessivamente ricavabili i seguenti dati: (i) volume complessivo degli acquisti di merci da parte di Leonardelli nel corso del 2017, (ii) valore e percentuale del volume di acquisti effettuati da Leonardelli presso Copre s.c., se del caso mediante lo svolgimento di una c.t.u. contabile sui medesimi. Si precisa, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, che: Cove non ha possibilità di procurarsi autonomamente tali documenti, che non sono in suo possesso; i documenti sono sicuramente esistenti, perché previsti dalle norme tributarie; i documenti sono rilevanti perché permetteranno di verificare che Leonardelli, anziché effettuare gli approvvigionamenti dei prodotti presso Cove nel corso del 2017, li ha effettuati presso una società in rapporto di concorrenza con la convenuta. Si evidenzia, anche, che il Regolamento 2014 prevedeva l'ostensione da parte dei soci a Cove di "copia della dichiarazione IVA, o documento equipollente, dell'anno solare precedente con allegato l'elenco analitico dei fornitori ed evidenziato, altresì, il corrispondente saldo del volume degli acquisti effettuati" (cfr. pag. 3 del doc. nr. 21) e la disposizione è presente nel Regolamento 2017 (cfr. par. 9.4.1 del doc. nr. 23). (iii) Richiesta di c.t.u. All'occorrenza, per il denegato caso in cui si ritenga accoglibile la prima domanda formulata dall'attrice, si domanda che l'Arbitro voglia disporre una c.t.u. di natura economico-estimativa, volta alla determinazione della misura di un giusto concorso di Leonardelli alle spese di gestione di Cove nel corso del 2017 e della misura di un equo contributo da versare all'atto del recesso, tenendo conto dei seguenti elementi: i dati storici (e relative medie) degli acquisti effettuati da Leonardelli con Cove, risultanti dai documenti dimessi e/o da quelli acquisiti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; i costi di gestione di Cove come risultanti dai bilanci di esercizio della stessa (e dalle relative medie); le regole dettate dal Regolamento 2014 da applicare sui dati ricavati ai sensi dei punti che precedono. (iv) Produzioni documentali".

4. Sviluppato il contraddittorio tra le parti, l'Arbitro unico, con lodo parziale in data 27.5.2019, non definitivamente pronunciando, ha:

i) accertato l'applicabilità al recesso del socio Leonardelli S.r.l. da Cove soc. coop. del Regolamento 2014;





ii) dichiarato l'illecito contrattuale, come da motivazione, del comportamento di Leonardelli S.r.l. nel corso dell'anno 2017, condannandola al risarcimento dei danni in favore della società resistente nella misura che verrà accertata in espletanda istruttoria, operando quindi la compensazione con i propri crediti;

iii) riservato la decisione circa il prosieguo del giudizio con separata ordinanza, con la quale ha poi nominato C.T.U. e fissato la riunione per l'affidamento dell'incarico, motivando, nello specifico, la decisione nei seguenti termini: "(omissis) *Relativamente all'oggetto del giudizio, si premette in fatto che Leonardelli S.r.l., socia di CO.V.E., società cooperativa a scopi mutualistici costituita quale commissionaria acquisti per conto dei soci per l'approvvigionamento di merci del genere casalinghi, elettrodomestici, elettronica e telefonia - a prezzi vantaggiosi in forza della quantità complessiva- e la distribuzione delle stesse, ciò fin dall'anno 2003, in data 16/1/2017 comunicava il recesso, con decorrenza dal 31/12/2017; ciò conformemente alla previsione regolamentare, richiedente un preavviso di 3 mesi e la decorrenza appunto a fine anno. Recesso che, indipendentemente dalla formulazione della previsione statutaria, si presenta nel regolamento attuativo espressamente come recesso "ad nutum". Nella stessa epoca, Leonardelli - che, negli anni, aveva cospicuamente partecipato all'attività societaria, ricavandone utilità importanti sotto forma di premi, ristorni ecc. - cessava gli ordinativi a CO.V.E., entrando a far parte della compagine societaria di Co.Pre soc. coop a r.l., diretta concorrente della prima e concludendo con questa (come da documentazione prodotta su richiesta dell'Arbitro) acquisti per un importante volume d'affari; per inciso, senza comunicarlo a CO.V.E., che ne veniva a conoscenza a quanto pare casualmente, seppure si era di certo accorta del drastico ed improvviso crollo del fatturato Leonardelli. In data 13/3/2017 l'Assemblea di CO.V.E. approvava un nuovo Regolamento, che andava a sostituire quello vigente dal 2014, e che sostanzialmente - limitandoci ad esaminare l'aspetto che qui interessa - modificava i criteri di calcolo della quota dovuta dal socio recedente, agganciandoli non più al solo anno in corso al momento della comunicazione, bensì alla media dei fatturati negli ultimi due bilanci approvati. Soluzione motivata da CO.V.E. come più equa e rispondente alla realtà commerciale, ma che si può anche ritenere come strumentale e volta ad evitare il risultato aritmetico che altrimenti sarebbe maturato a pieno vantaggio del recedente in forza dei ridottosi ordinativi. Leonardelli partecipava all'Assemblea (e precedentemente ad un CdA, del quale il proprio legale rappresentante era membro) esprimendo voto contrario, senza impugnare la delibera nelle sedi e con le modalità previste dal Codice Civile. Su queste premesse, il recedente avanzava richiesta dei ristorni spettanti per l'anno 2016 (non ancora liquidati) ricevendo a tale titolo, in acconto, la somma di € 756.900,00 ed avanzando poi in sede arbitrale una pretesa complessiva, comprendente varie componenti, sia per premi maturati, che per restituzione capitale sociale, fondi operativi, spese di gestione anticipate (a titolo esemplificativo e non esaustivo) per € 1.406.638,93 (poi ridotta in memoria finale ad € 1.359.591,37 detraendo gli oneri di recesso in base ai criteri del Regolamento 2014, quantificati in € 47.047,56, ed invece confermata in sede di conclusioni). La pretesa è stata*





fieramente contestata da CO.V.E., sia per la ritenuta applicabilità del Regolamento 2017, con le notevolissime conseguenze sul risultato finale, esponendo un controcredito in misura pari, anzi superiore alla domanda (dichiarando peraltro di riservarsi il diritto di chiedere la differenza in altra sede), stigmatizzando il comportamento di Leonardelli, ritenuto, pur in assenza di una clausola di esclusiva, contrario a legge e lesivo degli obblighi derivanti dal contratto sociale, in specie di carattere mutualistico, ed avanzando subordinata domanda riconvenzionale di danni per un importo da quantificare ma indicato almeno in somma pari a quanto sarebbe spettato al socio uscente in base alla precedente normativa pattizia. Su invito dell'Arbitro, tendente ad evitare il dilatarsi dei tempi e il notevole incremento di costi che sarebbe derivato dall'espletamento di una CTU contabile di rara complessità, le parti hanno correttamente compiuto un'operazione di riconciliazione del dare/avere in base ad entrambi i Regolamenti (2014 e 2017), impregiudicata la questione del quale fosse quello applicabile, trovando un sostanziale accordo sui risultati aritmetici. E' chiaro come la soluzione della vertenza debba passare - preliminarmente, per rispettare l'ordine delle tesi difensive di CO.V.E., ma non esclusivamente, come poi si argomenterà- dalla decisione sul Regolamento applicabile, cui è legata quella relativa alla qualità di socio, e in particolare al mantenimento temporale della medesima, da parte del recedente. Infatti, come sostenuto nelle proprie difese da Leonardelli (aspetto non chiaramente esposto in atto introduttivo) la comunicazione di recesso doveva avere efficacia immediata, come avviene per le dichiarazioni di carattere puramente recettizio, per cui le modifiche successive - in specie quella regolamentare- non potevano andare a modificare le modalità previgenti di cessazione del rapporto sociale, ed i relativi criteri. Per quanto la questione sia stata ampiamente dibattuta, dottrina e giurisprudenza prevalenti - conformemente al principio "tempus regit actum" facente parte dell'ordinamento generale- concordano nell'attribuire alla dichiarazione di recesso efficacia fin dal momento in cui la stessa viene portata a conoscenza della società (quindi con carattere recettizio) con la contestuale cessazione del rapporto sociale, tanto più nel caso de quo, trattandosi di recesso "ad nutum" espressamente previsto dal Regolamento, non soggetto a controlli o sindacabilità; mantenendosi, secondo vari autori, i rapporti mutualistici fino al termine previsto statutariamente, cioè fine anno (così Ferrara jr., Ferri e altri). La conseguenza principale, nel caso che ne occupa, è l'inopponibilità al socio receduto delle modifiche statutarie e/o regolamentari poste in atto dopo la comunicazione: così anche Cass. Sez. VI ordinanza 21076/2017. Non si ritiene di dare peso decisivo alla partecipazione di Leonardelli all'assemblea di marzo, né di aver espresso il voto, dato che comunque la partecipazione mutualistica permaneva. Di conseguenza, avendo CO.V.E. espressamente dichiarato di non contestare gli importi indicati a credito da Leonardelli nell'atto introduttivo, la somma complessiva, depurata della quota di recesso in base al Regolamento 2014 - indicata in € 47.047,56 e non contestata- ammonta ad € 1.359.951,37; somma che presumibilmente andrà ulteriormente ridotta in sede di compensazione considerando i costi di mutualità dell'anno. Ciò posto, va esaminata la domanda riconvenzionale avanzata da CO.V.E. in via subordinata -





pure appartenente alla competenza dell'Arbitro, in quanto inerente i rapporti tra socio e società di cui alla clausola – in merito al comportamento di Leonardelli nel corso della fase di recesso. Appare invero incontestabile la violazione delle norme statutarie di cui la società lamenta la violazione, così come degli obblighi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cc – tanto più in un rapporto societario a carattere mutualistico, ove il comportamento di rispetto verso gli altri soci è da interpretare come rafforzato – come pure risulta pienamente violata la clausola di Controllo Fedeltà prevista a punto 9.4 del Regolamento. Appare incontestabile che la condotta di Leonardelli fosse preordinata all'abbattimento dei costi di recesso, approfittando di quella che poteva essere una falla del sistema, ma commettendo un abuso di diritto. All'illiceità della condotta consegue il diritto della società a vedersi ristorata del danno, per la quantificazione del quale, ritenuto inapplicabile il criterio suggerito dalla difesa CO.V.E. – l'indagine dovrà essere rivolta piuttosto al nocumento derivato dalla diminuzione di fatturato Leonardelli, in rapporto con quello rivolto alla concorrente Co.Pre – per il che, vista la complessità dei conteggi, l'Arbitro, re melius perpensa, ritiene opportuno avvalersi dell'ausilio di un esperto contabile, andando così a disporre CTU con separata ordinanza, con le conseguenze di legge in ordine al protrarsi dei termini”.

5. Il lodo parziale è stato impugnato da CO.V.E. per ragioni di nullità in procedendo e di nullità sostanziale, chiedendo alla Corte d'Appello di adottare la conseguente decisione sul merito delle questioni dedotte, sul presupposto che l'impugnazione “è svolta (anche) ai sensi del terzo comma dell'art. 829 c.p.c., nonché ai sensi del comma 1, n. 5 (con riferimento all'art. 823, comma 2, n. 5 e 7) e n. 12, e che non risulta alcuna diversa disposizione nella convenzione di arbitrato”.

6. Leonardelli si è costituita nel giudizio di impugnazione del lodo parziale (rubricato al n. 1540/2020 R.G. della Corte), chiedendone il rigetto e proponendo impugnazione incidentale in relazione al capo del lodo che ha accertato a proprio carico una condotta violativa del principio di buona fede e delle norme statutarie, condannandola genericamente al risarcimento del danno e a quello in cui si prevede che per la quantificazione del danno “l'indagine dovrà essere rivolta piuttosto al nocumento derivato dalla diminuzione di fatturato Leonardelli, in rapporto con quello rivolto alla concorrente Co.Pre”, concludendo nei seguenti termini: “*Nel merito: - respingere l'appello di CoVe Soc. Coop. in liquidazione, in quanto infondato in fatto e diritto; - in via incidentale, in parziale riforma del lodo di data 27.5.2020 (ma datato 27.5.2019) dell'Arbitro Unico Tommaso Toniolo, accertare e dichiarare che Leonardelli non ha posto in essere alcun comportamento contrario a buona fede e, per l'effetto, condannare CoVe al pagamento della somma complessiva di euro 1.406.638,93. Con vittoria di spese e compenso di avvocato, IVA e CNPA”.*





7. Proseguito il giudizio arbitrale con gli accertamenti contabili rimessi al consulente tecnico nominato con la richiamata ordinanza istruttoria e depositata la relazione, il procedimento è stato definito con il lodo definitivo in data 11.1.2021, con il quale l'A.U., recependo il risultato finale al quale è pervenuto il C.T.U., e computando, quindi, in compensazione anche il danno che sarebbe stato sofferto da CO.V.E. per effetto del recesso di Leonardelli, ha determinato il credito di quest'ultima in complessivi € 264.494,68, oltre agli interessi di mora, motivando la decisione nei seguenti termini: *"Richiamato in ogni sua parte il lodo parziale depositato e comunicato in data 27 maggio 2020, vista la CTU contabile – disposta con separata ordinanza in esito a detto decisum – esperita in pieno rispetto del contraddittorio, il cui contenuto e conclusioni si ritengono espressi in modo ponderato e correttamente motivato e quindi accoglibile da parte dell'Arbitro, si osserva in particolare quanto segue: - l'opposizione svolta dalla difesa Leonardelli in ordine al mancato riconoscimento del premio incentivo (c.d. "ristorno") sul fatturato 2017 appare infondata, in quanto non va a ledere, sia nell'aspetto soggettivo, che in quello oggettivo, il (corretto, a priori) principio della "compensatio lucri cum damno". Infatti, applicandosi il Regolamento 2014 (v. lodo parziale) alle pagine 2 e 3 punto dimissione soci, è chiaramente normato che il socio uscente ha diritto al ristorno, dalla percentuale minima dell'1% e salve le retrocessioni alla cooperativa (come da prassi abituale e di fatto indipendente da apposite delibere) a partire da un minimo di acquisti con fatturazione alla medesima almeno pari al 60% del totale, dato numerico che risulta escluso nel caso de quo; - quanto all'altra questione sollevata dal CTP (di) Leonardelli, e confermata dalla difesa, sulla quale si ritiene opportuno soffermarsi e motivare, è quella relativa all'addebito a consuntivo annuale (31/12) delle intere spese di gestione, in particolare relativamente ai costi trasporti delle merci acquistate, affermati da Leonardelli come costituenti il 27% (ovviamente, da ripartire fra tutti i soci) dell'intera voce. A tale tesi si ritiene opportuno replicare che: i costi mutualistici sono contrattualmente regolati alla fine dell'anno solare, indipendentemente dalla data del recesso (v. lodo parziale) e vanno conteggiati nella c.d. "fee d'uscita" con le modalità di cui al richiamato Regolamento, modalità che appaiono soddisfatte dai conteggi eseguiti dal CTU; minori ordini Leonardelli – e su questo non vi può essere contestazione, vista l'imponente differenza tra gli ordini 2017 (spostati alla concorrente CO.VRE) in raffronto a quelli degli anni precedenti – non avrebbero in evidenza potuto spostare la bilancia dei costi generali, se non abbassandoli, viste le minori conseguenti consegne e quindi minori costi di trasporto; dato intuitivo anche se impossibile da estrapolare con la documentazione in atti. Concludendo, l'importo di partenza e a base della domanda è quello creditorio esposto da Leonardelli nell'atto introduttivo, pari ad € 1.406.638,93, ribadito in sede di conclusioni ed espressamente dichiarato come non contestato aritmeticamente da CO.V.E. in memoria 20/12/19 pagg. 14/15. Da detto importo, secondo le risultanze della CTU, vanno sottratti il debito totale contrattuale (fee d'uscita e quota partecipazione spese) per € 692.111, nonché il danno stimato nella misura di € 452.402, quest'ultimo – trattandosi di credito a detto titolo –*





devalutato secondo le tabelle ISTAT, indicanti un periodo di deflazione, dalla data della domanda riconvenzionale subordinata (10/10/2019) ad € 449.000 (arr.), maggiorato di interessi legali fino alla decisione e pari ad € 1.033,32, per un risultato netto di € 264.494,68 a credito Leonardelli, importo sul quale – trattandosi di rapporto commerciale – andranno calcolati gli interessi di mora ex Direttiva CE 2000/35 dalla data della domanda al saldo. La reciproca soccombenza sulle domande principali ed anche accessorie delle parti giustifica la totale compensazione degli oneri di giudizio, confermandosi la liquidazione delle spese di CTU e delle competenze arbitrali concordate espressamente in € 20.000 oltre 15% spese generali ed accessori. P.Q.M. il sottoscritto Arbitro Unico, definitivamente pronunciando: conferma il decisum di cui al lodo parziale; dichiara CO.V.E. Soc. Coop. obbligata a corrispondere a Leonardelli srl, per le causali dedotte in giudizio ed operando la compensazione tra le rispettive partite, la somma di € 264.494,68 con gli interessi di mora come in parte motiva; compensa integralmente le spese, confermando la liquidazione delle competenze arbitrali in € 20.000 oltre 15% spese generali ed oneri accessori, come concordato”.

8. Il lodo definitivo è stato a sua volta impugnato da CO.V.E. con atto di citazione per dichiarazione di nullità di lodo arbitrale in data 10 giugno 2021, riproponendo le censure già sollevate contro il lodo parziale, nonché sottolineando, con particolare riguardo alla quantificazione della quota di uscita, la necessità della sua parametrizzazione al fatturato maturato dal socio nei confronti della cooperativa nell’anno delle dimissioni, nella specie (in tesi) proditoriamente ed infedelmente “abbattuto” da Leonardelli S.r.l. proprio nell’anno del recesso all’evidente fine di minimizzare l’importo dovuto per il recesso, così concludendo: “In via preliminare di rito: 1. Riunirsi in presente procedimento alla causa nr. 1540/2020 R.G. della Corte d’Appello di Venezia, ai sensi degli artt. 273, 274 e 831 c.p.c., per i motivi meglio esposti al par. (c) della narrativa. Nel merito: 2. Dichiararsi nullo o, comunque, annullarsi il lodo definitivo pronunciato nel procedimento arbitrale svoltosi tra Co.v.e. s.c. e Leonardelli S.r.l. dall’avv. Tommaso Toniolo di Vicenza in veste di Arbitro Unico in data 11 gennaio 2021 per tutti i motivi esposti ai parr. (f.1) e (f.2) della narrativa. 3. Dichiararsi nullo o, comunque, annullarsi il lodo definitivo pronunciato nel procedimento arbitrale svoltosi tra Co.v.e. s.c. e Leonardelli S.r.l. dall’avv. Tommaso Toniolo di Vicenza in veste di Arbitro Unico in data 11 gennaio 2021, nel caso di accoglimento dell’impugnazione oggetto del giudizio nr. 1540/2020 R.G. della Corte d’Appello di Venezia, per i motivi esposti al par. (g) della narrativa. 4. Nel merito, rigettarsi tutte le domande proposte da Leonardelli S.r.l. perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. 5. In subordine, nel denegato caso di accoglimento – anche parziale – della domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento di un importo a favore di Leonardelli S.r.l., con sede in Pergine Valsugana, viale dante nr. 101, C.F. e P. I.V.A. 01384780225, condannarsi quest’ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a CO.V.E. società cooperativa in liquidazione, con sede in Isola Vicentina (VI), via Sila





nr. 13, C.F. e P. I.V.A. 00489780247, in persona del legale rappresentante pro tempore, i danni derivanti dalla condotta descritta al par. (k) della prima memoria di costituzione nel procedimento arbitrale di cui al doc. nr. 23 di Cove per i motivi ivi specificati, in misura pari o superiore alla somma riconosciuta a favore di Leonardelli S.r.l., e che risulterà all'esito dell'istruttoria, se del caso con valutazione equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al saggio legale sul capitale rivalutato annualmente, disponendosi la compensazione giudiziale tra i crediti corrispondenti e condannandosi Leonardelli S.r.l. a pagare a CO.V.E.".

9. Leonardelli si è costituita nel procedimento iscritto a seguito dell'impugnativa del lodo definitivo [rubricato 1248/2021 R.G.] riproponendo a propria volta le contestazioni sollevate in relazione all'impugnazione di CO.V.E. al lodo parziale e proponendo a propria volta impugnazione incidentale contestando la violazione dei principi in materia di quantificazione del danno e di compensatio lucri cum damno, e quindi il "quantum" del credito riconosciutole dall'Arbitro, concludendo nei seguenti termini: "Nel merito, - respingere l'appello di CoVe Soc. Coop. in liquidazione, in quanto infondato in fatto e diritto; - in via incidentale, in parziale riforma del lodo di data 27.5.2020 (ma datato 27.5.2019) dell'Arbitro Unico, Tommaso Toniolo, accertare e dichiarare che il danno asseritamente cagionato da Leonardelli non sussiste, ovvero sussiste nell'ammontare che verrà determinato in corso di causa, previa rinnovazione della C.T.U.; - con vittoria di spese e compenso di avvocato, IVA e CNPA".

10. Riuniti i due procedimenti, precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti, la causa è stata riservata in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi e quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.

II

Ragioni della decisione.

A) Le parti del giudizio arbitrale hanno proposto impugnazione per nullità del lodo parziale e del lodo definitivo, rispettivamente in via principale e in via incidentale. Ritiene il Collegio che entrambe le impugnazioni siano ammissibili nei termini in cui sono state in concreto proposte.

In particolare, con riguardo all'impugnazione del lodo parziale va considerato che l'art. 827, co. 3, c.p.c., consente l'impugnazione immediata del lodo che "decide parzialmente il merito", ossia il lodo che decide alcune delle domande, essendo esclusa l'impugnazione del lodo che "risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale".

In altri termini, il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il





giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi; l'immediata impugnabilità dev'essere invece esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio (cfr. sentenza Cassazione SS.UU., 18 novembre 2016, n. 23463, che ha risolto il contrasto di giurisprudenza attinente "alla distinzione tra il lodo che decidendo parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile e il lodo che, resolvendo alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale, non è immediatamente impugnabile", affermando il principio di diritto per cui "il lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell'art. 827 c.p.c., comma 3, è sia quello di condanna generica, ex art. 278 c.p.c., sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari").

Ora, il lodo (parziale) in esame nel dispositivo ha così disposto: *"accerta l'applicabilità al recesso del socio Leonardelli S.r.l. da CO.V.E. soc. coop. del Regolamento 2014; dichiara l'illecito contrattuale, come da motivazione, del comportamento di Leonardelli S.r.l. nel corso dell'anno 2017, condannandola al risarcimento dei danni in favore della società resistente nella misura che verrà accertata in espletanda istruttoria, operando quindi la compensazione con i propri crediti"*.

Appare evidente, anche alla luce del contenuto della corrispondente motivazione sopra riportata, come l'Arbitro, con il lodo parziale, abbia deciso in via definitiva, sia sul merito della domanda attorea (accogliendola), che su quello della domanda riconvenzionale proposta dalla Cooperativa, rinviando al lodo definitivo esclusivamente la quantificazione del danno (in tesi) sofferto da quest'ultima per effetto della diminuzione del fatturato di Leonardelli.

Ne consegue che la pronuncia è, per la parte decisa, immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., nel termine di cui all'art. 828, comma 2, c.p.c., in assenza di notificazione del lodo.

Ciò posto, le due impugnazioni vanno esaminate separatamente, iniziando da quella (principale) di CO.V.E.

B) CO.V.E. sviluppa l'impugnazione del lodo (sia parziale, che definitivo) distinguendo tra motivi di nullità in procedendo (sub f), motivi di nullità sostanziale (sub g), motivi di nullità in iudicando (sub h) e quindi chiede (sub i) che la Corte decida il merito della controversia, risultando tale disamina e la correlativa decisione ammissibili ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

I) Motivi di nullità in procedendo.





1. Con il primo motivo (sub f.1 della numerazione del lodo parziale e del lodo definitivo) CO.V.E. lamenta la violazione del principio del contraddittorio. Nello specifico, si duole di aver subito una grave compromissione del proprio diritto di difesa a causa dell'eccessiva compressione del termine di cui aveva potuto disporre per predisporre una adeguata memoria di costituzione in seguito alla comunicazione della domanda di arbitrato, avendo avuto (in tesi) piena ed ufficiale conoscenza dei documenti avversari solamente cinque giorni prima della scadenza del termine di costituzione (fissato in dieci giorni prima dell'udienza del 21.10.2019). Sostiene che l'Arbitro non si sarebbe mai formalmente pronunciato sull'eccezione di nullità del procedimento (né, in seguito, sull'eccezione di nullità derivata della propria decisione di cui al lodo parziale) pur tempestivamente formulata ex artt. 816-bis, 829, co. 1, n. 9, c.p.c., mai rinunciata e da ritenersi non sanata a prescindere dal contenuto della difesa poi in concreto apprestata, atteso che la causa di nullità sussiste e dev'essere rilevata indipendentemente dal contenuto dell'atto difensivo e della successiva linea difensiva apprestata, introducendosi, diversamente, un inaccettabile margine di discrezionalità in capo all'organo giudicante chiamato a valutare se il vizio eccepito possa ritenersi o meno ancora rilevante. Nello specifico, il motivo viene articolato nei seguenti termini: *"(f.1) Nullità del lodo ex art. 829, comma I, nr. 9, c.p.c. Sintetizzando il fatto processuale riportato supra: il 19.9.2019 (cfr. docc. nn.ri 5 e 6) Cove ha avuto notizia dell'avvio del procedimento arbitrale mediante la comunicazione della "Domanda di Arbitrato" (cfr. doc. nr. 7), della nomina dell'Arbitro (cfr. doc. nr. 3) e della sua rapida accettazione dell'incarico (cfr. doc. nr. 4); in pari data l'Arbitro Unico ha fissato la prima riunione arbitrale al 21.10.2019 alle ore 15.30, assegnando a entrambe le parti un unico termine, "fino a 10 gg. prima dell'udienza" per il deposito di "memorie di costituzione, integrazione ed istruttoria, nonché produzioni documentali" (cfr. doc. nr. 10); a seguito di un'istanza comunicata da Cove (cfr. doc. nr. 13), mediante p.e.c. di data 26.9.2019 l'Arbitro Unico ha confermato l'udienza del 21.10.2019, assegnando "il termine di gg. 10 prima dell'udienza per il deposito da parte CO.V.E. di memoria di costituzione contenente i principi difensivi in relazione alla materia del contendere identificata nell'atto introduttivo, i documenti essenziali ed eventuali domande riconvenzionali, disponendo fin d'ora l'assenza di decadenze o preclusioni per entrambe le parti, e ciò fino all'individuazione - in sede di prima udienza - dell'iter procedurale, cui non potrà mancare il reciproco consenso all'ampliamento dei termini procedurali quindi per il deposito del lodo, il tutto nel rispetto del contraddittorio" (cfr. doc. nr. 15), contestualmente invitando Leonardelli a trasmettere a Cove la "già chiesta integrazione documentale"; il 1°10.2019 - alle 21.51 - ergo in sostanza il giorno 2.10.2019 è giunta una p.e.c. al procuratore di Cove (anteriormente al deposito di una formale memoria di costituzione), proveniente da un soggetto terzo estraneo al procedimento (il mittente non è munito di procura*





alle liti rilasciata da Leonardelli cfr. doc. nr. 19), priva di contenuto accompagnatorio e recante una serie di documenti (di vari formati digitali - .pdf, .html, .xls - alcuni dei quali, .xls ad esempio, eseguibili); mentre solamente il 7.10.2019 è pervenuto un documento dai procuratori di Leonardelli (cfr. doc. nr. 18). Cove si è dovuta costituire nel procedimento arbitrale entro 10 giorni prima dell'udienza del 21 ottobre 2019. L'udienza del 21 ottobre 2019 cadeva di lunedì, cosicché il termine doveva computarsi a ritroso a fare data dal 20 ottobre 2019, scadendo quindi il 10 ottobre 2019. Alla data del 2 ottobre 2019 Cove non disponeva ancora dei documenti allegati all'atto di "Domanda di Arbitrato" di Leonardelli, posto che: la p.e.c. del 1°-2.10.2019 non proveniva da uno dei difensori di controparte, ma da un avvocato terzo e - pur non dubitando in alcuna misura dell'altrui correttezza e piena buona fede - il rilievo del procedimento e l'importanza (anche economica) delle questioni sottostanti richiedevano l'oggettiva certezza dei documenti e della loro provenienza da un soggetto legittimamente partecipe del procedimento; alla data della costituzione nel procedimento, Cove non disponeva di una idonea copia dei documenti allegati da Leonardelli al proprio atto introduttivo; alla p.e.c. del 1°-2.10.2019, infine, non era allegato alcun documento contraddistinto con il nr. 11. Cove alla data del 2.10.2019 (allorquando, pur in modo inidoneo e inefficace ai fini difensivi, sono stati trasmessi alcuni dei - ma non tutti i - documenti apparentemente riferibili alla procedura, senza garanzia né di conformità a quelli effettivamente pertinenti, né di provenienza dalla controparte) disponeva di non più di 5 giorni lavorativi per redigere e depositare una memoria che, stando alla p.e.c. dell'Arbitro Unico del 26.9.2019, doveva contenere: (i) "i principi difensivi" (ii) "i documenti essenziali" e (iii) "eventuali domande riconvenzionali", seppure con la precisazione dell'Arbitro che non v'erano decadenze o preclusioni. Orbene, appare incontestabile che detti termini non sono sufficienti per il compimento della fondamentale attività difensiva, nel rispetto dell'imprescindibile principio del contraddittorio e dell'effettività della difesa. Si evidenzia che l'elaborazione dei "principi difensivi", la collezione dei documenti centrali e la formulazione delle domande riconvenzionali costituiscono il cuore dell'attività difensiva, non elementi di dettaglio, ed essi richiedono l'attento esame di tutte le allegazioni attoree, la ricerca dei documenti pertinenti, la raccolta di informazioni presso i soggetti informati delle circostanze. È stato inammissibilmente pregiudizievole per Cove dover 'approssimare' le linee fondanti della propria difesa, semmai - in seguito - la stessa avesse dovuto verificare, melius re perpensa, la necessità di modificare (anche radicalmente) le proprie allegazioni. A prescindere dall'esistenza di preclusioni, l'esposizione di una parte a simile irragionevole rischio (con la rilevanza processuale che si deve attribuire alle mere allegazioni non smentite dalle controparti ex art. 115 c.p.c.) ha costituito un'illegittima compressione del suo diritto di difesa e una ineliminabile causa di nullità del procedimento arbitrale e del lodo parziale che ne costituisce il primo esito. L'assegnazione di un termine insufficiente per il deposito di una memoria di carattere fondamentale costituisce una violazione dell'art. 816-bis c.p.c., costituendo la negazione di "ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa". Ne deriva la nullità del lodo. Nullità mai sanata, eccepita sia nella





comparsa di costituzione (cfr. doc. F), sia prima memoria di costituzione nel procedimento arbitrale (cfr. pag. 10 del doc. nr. 24), sia nella memoria difensiva finale (cfr. par. (b.2) a pag. 5 del doc. nr. 35). Nel lodo l'Arbitro non decide (almeno non apparentemente) l'eccezione di nullità, ma pronuncia un lodo parziale nel merito, il che necessariamente implica il rigetto della stessa. Si richiama, per chiarezza, quanto si legge a pag. 3 del lodo: "... a seguito di eccezioni da parte COVE aventi ad oggetto aspetti di violazione del contraddittorio derivanti dalla ristrettezza dei termini inizialmente concessi... si è concordemente convenuto il differimento del termine per la decisione a gg. 45 (quarantacinque) dalla scadenza per il deposito degli ultimi atti difensivi, ed analogamente si è provveduto all'assegnazione di termini per il deposito di documenti, memorie esplicative ed istruttorie, ritenuti congrui dalle parti in sede di udienza e quindi con sanatoria di eventuali vizi procedurali... [sottolineatura aggiunta, n.d.r.]". Quanto l'Arbitro ha scritto è errato, poiché: innanzitutto l'Arbitro mai ha modificato il primo (incongruo) termine a difesa assegnato a Cove, che determina il vizio e la conseguente nullità del lodo; Cove non ha mai rinunciato all'eccezione di nullità in alcuna forma (espressa o implicita), tanto da averla sollevata e ribadita nella comparsa di costituzione, nella prima memoria, nelle difese finali; infine, l'assegnazione di successivi termini per integrazioni e produzioni documentali non esplica alcun effetto sanante in relazione alla nullità derivante dalla ristrettezza del primo termine. L'ultimo aspetto da evidenziare concerne il merito della difesa di Cove. La causa di nullità sussiste e deve essere rilevata indipendentemente dall'effettivo contenuto della difesa di Cove: l'eccezione non può essere valutata sulla base dell'eventuale completezza ed esaustività della stessa valutata a posteriori; ciò equivarrebbe a subordinare un principio di ordine pubblico (l'effettività del contraddittorio) a una valutazione discrezionale, necessariamente soggettiva, connessa alla specifica difesa svolta e da valutare ex post. Cove aveva diritto a un termine congruo, che non le è stato assegnato".

1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

1.2 In via di premessa va sottolineato che CO.V.E. ebbe a costituirsi nel procedimento arbitrale con memoria di costituzione datata 10.10.2019, nella quale, in quarantasei pagine, sviluppò tutte le proprie critiche alla pretesa creditoria avanzata da Leonardelli S.r.l., concludendo pienamente, oltre che in via preliminare di rito, anche nel merito e in via istruttoria.

La disamina della memoria di costituzione di CO.V.E. evidenzia come già dalla prima difesa assunta nel procedimento arbitrale la convenuta avesse piena conoscenza di tutte le questioni rilevanti e fosse, non a caso, riuscita a prendere specifica posizione – e a controdedurre in termini esaustivi – in relazione a tutte le domande proposte dalla società avversaria.

Risulta, pertanto, chiaro come nessun concreto pregiudizio difensivo sia stato sofferto dalla Cooperativa.





Peraltro, che CO.V.E. non ritenesse di aver subito un effettivo "vulnus" alle proprie facoltà difensive lo si ricava in termini di adeguata evidenza dalla circostanza che la stessa non evidenziò in termini puntuali quali concreti pregiudizi avrebbe subito per effetto della pretesa tardività della messa a disposizione dei documenti da parte di Leonardelli S.r.l., limitandosi ad una censura "di pura forma", a cui, in ogni caso, l'Arbitro ritenne di "dare sfogo", concedendo uguali termini (che entrambe le parti ritennero congrui) per consentire il deposito di ulteriori memorie e documenti, con sanatoria degli eventuali vizi procedurali.

Con l'ulteriore considerazione che CO.V.E., nella prima memoria successiva alla comparsa di costituzione, non dedusse, né argomentò, nulla di più di quanto già non avesse dedotto e argomentato nell'atto di costituzione, limitandosi solo a prendere posizione in merito a quanto per la prima volta dedotto da Leonardelli nella propria prima memoria "di precisazione".

Tali rilievi costituiscono di per sé ragione sufficiente per rigettare la censura qui riproposta come motivo di nullità del lodo.

Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello per cui nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall'art. 816-bis c.p.c.) non rileva come vizio formale, ma di attività, sicché, per poter procedere alla declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa che sarebbe stato sofferto dalla parte eccipiente, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola "audiatur et altera pars", su un piano di uguaglianza, le facoltà processuali loro attribuite (Cass. n. 3481/2016; Cass. n. 28660/2013). È in altre parole necessario che la parte che si duole della menomazione delle proprie facoltà difensive, prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sua difesa qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato, in quanto, alla stregua del canone costituzionale di ragionevole durata del processo, detta indicazione non costituisce un adempimento fine a sé stesso, la cui omissione è censurabile in sede d'impugnazione a prescindere dalle sue conseguenze pratiche, ma assume rilievo solo in quanto finalizzata all'esercizio effettivo dei poteri di difesa (Cass. n. 6051/2010). In ogni caso, come si è detto (e il rilievo incide sulla valutazione dell'interesse a sollevare la relativa questione), CO.V.E. non risulta avere in concreto sofferto alcun reale pregiudizio dalla pretesa inadeguatezza del termine di costituzione, posto che l'Arbitro concesse (a tutte le parti, e quindi anche alla convenuta, attuale attrice





impugnante) ulteriori termini per deduzioni e produzioni e non rilevò alcuna decadenza in pregiudizio della stessa, sicché risulta nella sostanza inconferente la (rivendicata) successiva reiterazione dell'eccezione, in quanto priva di apprezzabile significato e di qualsiasi rilevante effetto processuale (come è noto, la nullità non può essere dichiarata se, nonostante la violazione di norme procedurali, le parti sono poi state messe in condizione di svolgere in modo adeguato le proprie difese), così come pure irrilevanti risultano le considerazioni di cui a pag. 25 dell'atto di impugnazione avverso il lodo parziale (ripetute a pag. 22 dell'atto di impugnazione avverso il lodo definitivo), posto che l'Arbitro, se non modificò espressamente, revocandola, la prima decisione in merito ai termini di deposito degli atti di costituzione, rimise di fatto tutte le parti in termini, sicché, a prescindere dalla carenza di una espressa statuizione circa la fondatezza o meno dell'eccezione, il contraddittorio – alla tutela della cui effettività sono preposte le disposizioni di cui agli artt. 816-bis, 829, co. 1, n. 9, c.p.c. – deve ritenersi indubbiamente rispettato.

Da ultimo, va infine sottolineato come l'art. 829, co. 2, c.p.c. preveda che: *"La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo"*.

Ebbene, nella prima udienza successiva al deposito della memoria di costituzione, CO.V.E. non richiese espressamente di poter rinnovare la propria comparsa di costituzione, limitandosi a concordare la concessione di termini successivi, con ciò evidentemente rinunciando a qualsivoglia questione relativa alla pretesa nullità del termine per la costituzione.

2. Con il secondo motivo del "gruppo" di nullità in esame (sub f.2 del solo atto di impugnazione del lodo parziale), CO.V.E. deduce il vizio di nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., per avere l'Arbitro statuito l'applicabilità al caso di specie del Regolamento CO.V.E. 2014 senza che sussistesse una domanda in tal senso da parte di Leonardelli. Nello specifico, la domanda di Leonardelli era stata formulata nei seguenti termini: "accertare e dichiarare, per le ragioni tutte dedotte in narrativa, che Leonardelli S.r.l. è creditrice nei confronti di CO.V.E. Soc. Coop. per la somma di euro 1.406.638,93= o della diversa somma che dovesse risultare nel corso del procedimento, e per l'effetto condannare CO.V.E. Soc. Coop. al pagamento in favore di Leonardelli S.r.l. della somma di euro 1.406.638,93= o della diversa somma che dovesse risultare nel corso del procedimento, oltre interessi di legge, spese legali, accessori e spese della suddetta procedura; si precisa che, ai sensi dell'art. 1284 c.c., a far data dall'instaurazione della domanda gli interessi dovranno essere computati





al saggio degli interessi pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Il dispositivo del lodo invece recita: "l'Arbitro "accerta l'applicabilità al recesso del socio Leonardelli srl da CO.V.E. soc. coop. del Regolamento 2014". L'esame incrociato di domanda e pronuncia renderebbe evidente la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (ex art. 112 c.p.c.) e il conseguente vizio di nullità del lodo di cui all'art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c. (art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. nel testo anteriore alla riforma).

2.1 Con il motivo in esame è stata dedotta la mancanza di corrispondenza tra la domanda (di Leonardelli) e la statuizione di merito di cui al capo 1) del dispositivo del lodo parziale.

L'eccezione va correttamente inquadrata quale ipotesi di nullità ex art. 829, co. 1, n. 4, seconda parte, c.p.c., costituente norma di chiusura, che, come è stato osservato dalla dottrina, ricomprende tutte le ipotesi – non censurabili con altri motivi di impugnazione – in cui gli arbitri abbiano erroneamente pronunciato per l'accoglimento o il rigetto delle istanze di merito avanzate da una parte nonostante l'insussistenza di un presupposto processuale diverso da quelli considerati nell'elenco del comma 1 dello stesso art. 829 c.p.c., tra cui rientra indubbiamente anche quella del lodo che – secondo la prospettazione della impugnante principale – abbia ammesso e pronunciato su una domanda inammissibile, incorrendo in tal modo nel vizio di ultra-petizione.

2.2 Il motivo – così correttamente inquadrato – è infondato.

L'arbitro non ha invero pronunciato su una domanda "non proposta" dall'attrice, ma ha solamente individuato il quadro normativo convenzionale di riferimento necessario per poter procedere alla disamina della domanda di pagamento di Leonardelli S.r.l. e della domanda riconvenzionale di danno avanzata da CO.V.E., anche solo in compensazione del credito che fosse stato riconosciuto a favore della controparte.

Per l'effetto, dipendendo la quantificazione delle poste di credito dedotte in causa dalla ricognizione relativa alla disciplina in concreto applicabile, e quindi dalla assunzione di una previa decisione sul punto, deve escludersi che il tema di indagine, e la conseguente statuizione, possano ritenersi estranei all'oggetto del giudizio.

3. Con il terzo motivo (dedotto sub f.3 dell'impugnazione avverso il lodo parziale e sub f.2 dell'impugnazione proposta avverso il lodo definitivo) CO.V.E. deduce il vizio di nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, n. 7), c.p.c., in quanto – in tesi – privo della sottoscrizione dell'Arbitro. Il lodo,





infatti, non risulterebbe redatto e sottoscritto in forma cartacea, ma in forma digitale, essendo materialmente costituito da un file con estensione "pdf" e sottoscritto digitalmente dall'Arbitro, avv. Tommaso Toniolo, in formato PADES-BES. Non essendo prevista la possibilità che il lodo venga predisposto e sottoscritto in forma digitale, difetterebbe nella specie il requisito di forma prescritto a pena di nullità dall'art. 823, comma 2, n. 7, c.p.c. Il problema, tuttavia, non sarebbe rappresentato dal formato della firma digitale (PADES-BES), quanto dalla possibilità stessa di redigere in lodo rituale come documento informatico e di sottoscriverlo validamente mediante una firma digitale, anziché apporre una sottoscrizione autografa in calce a un tradizionale documento cartaceo.

3.1 La questione posta dall'appellante attiene al fatto se la pronuncia arbitrale possa avere esclusivamente formato telematico, ovvero necessiti, per la sua validità, di una copia cartacea. Se è vero, infatti, che l'art. 823 c.p.c. consente agli arbitri di deliberare anche "a distanza", non è chiaro se essi debbano comunque sottoscrivere di pugno un originale cartaceo del lodo. Il dubbio sorge per il fatto che, quantomeno per l'arbitrato rituale, l'art. 824 c.p.c. prescrive che gli arbitri predispongano almeno un originale del lodo e lo comunichino alle parti, il che potrebbe indurre a ritenere che sia necessario disporre quantomeno di un originale "fisico" della pronuncia arbitrale.

3.2 Tali dubbi non hanno un concreto fondamento.

L'art. 823 c.p.c. prevede l'obbligo di sottoscrizione del lodo senza tuttavia specificare in quali termini e modi debba essere apposta la sottoscrizione, ed in particolare se debba essere necessariamente autografa e riportata su supporto cartaceo.

L'art. 20 [Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici], commi 1-bis, 1-ter, 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale – introdotto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anteriore alla riforma dell'arbitrato di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, attuativa della delega contenuta nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (in G.U. 14 maggio 2005, n. 111, Suppl. ord. n. 91), recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 – dispone che: "1-bis. *Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera*





manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. 1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immutabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile".]

Tali disposizioni hanno portata e valenza generale e non trovano alcuna limitazione con specifico riguardo all'arbitrato, nessuna eccezione essendo in proposito prevista dalla relativa disciplina, pur novellata successivamente all'approvazione del Codice dell'Amministrazione digitale.

Non sussistendo alcuna preclusione normativa, né comunque alcuna ragione contraria sotto il profilo logico-sistematico, deve quindi attribuirsi piena validità ed efficacia anche al lodo sottoscritto digitalmente, con firma qualificata, ad opera degli arbitri, essendo tale lodo immutabile e inequivocabilmente riconducibile agli arbitri che lo hanno sottoscritto.

Ai fini della comunicazione, il lodo così formato può poi essere messo a disposizione delle parti sulla piattaforma telematica eventualmente impiegata per lo svolgimento del procedimento arbitrale, oppure – per ragioni di maggiore certezza – comunicato a mezzo PEC alle stesse, come è avvenuto nella fattispecie per entrambi i lodi in esame. Inoltre, il medesimo documento informatico contenente il lodo può essere agevolmente depositato telematicamente presso il Tribunale competente ad omologarlo, ad opera della parte che abbia interesse a portarlo ad esecuzione, come previsto dall'art. 825 C.p.c.

In definitiva, ritiene il Collegio che non sussistano ostacoli alla redazione di un lodo che, al pari delle sentenze, sia redatto esclusivamente sotto forma di documento informatico e sia comunicato alle parti con modalità telematiche.





In ogni caso, la disciplina del processo civile telematico – salva diversa determinazione delle parti, nella specie tuttavia non ricorrente – deve ritenersi applicabile in via analogica a quello arbitrale (rituale), posto che non sussiste alcuna eccezionalità in tali previsioni, che non fanno altro che estendere al processo norme di per sé di applicabilità generalizzata.

4. Con il quarto motivo (sub f.4 dell'atto di impugnazione del lodo parziale) CO.V.E. deduce il vizio di nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere l'Arbitro statuito anche in relazione a questioni non comprese nella clausola compromissoria. Nello specifico, la somma complessivamente pretesa da Leonardelli, come esposta nell'atto di avvio dell'Arbitrato, comprenderebbe una serie di crediti, alcuni dei quali troverebbero fonte in titoli ai quali non troverebbe tuttavia applicazione la clausola compromissoria, limitata ai "diritti disponibili relativi al rapporto sociale", categoria alla quale sarebbero estranei i crediti per rimborsi relativi a "carte regalo", nonché i crediti da sell-out, nascenti dagli ordinari rapporti commerciali di compravendita tra Cove e Leonardelli, e non attinenti, quindi, alla vita sociale, né rinvenienti titolo nel rapporto cooperativo. La censura risulta legittima e ritualmente dedotta, poiché Cove aveva exceptio l'inapplicabilità della clausola compromissoria fin dalla prima memoria di costituzione, ma tuttavia l'Arbitro non ne ha tenuto conto, nonostante abbia accolto la domanda attorea, riconoscendo, per l'effetto, anche le ragioni di credito i cui titoli sono estranei all'ambito di applicazione della clausola compromissoria.

4.1 Il motivo è infondato.

4.2 L'art. 40 dello Statuto di CO.V.E. (Clausola di conciliazione) prevede che *"Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. del luogo ove ha sede la Cooperativa il quale dovrà provvedere alla nomina entro 40 (quaranta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provveda alla nomina nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa. L'Arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'Arbitro deciderà secondo diritto. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa decisione dell'Arbitro"*.

Costituisce dato pacifico in causa:

- che CO.V.E. è una società cooperativa a finalità mutualistica la quale acquista prodotti casalinghi, prevalentemente elettrodomestici, dalle aziende produttrici e li





rivende ai propri soci, che sono società esercenti il commercio di vendita al dettaglio nel settore della media e grande distribuzione organizzata;

- che la concentrazione dei volumi di acquisto, attuata mediante l'opera di Cove, consente di ottenere dalle case produttrici prezzi e condizioni ai quali i soci non avrebbero accesso uti singuli. In forza degli accordi stipulati con le case produttrici, la cooperativa riceve da queste ultime dei cd. 'premi', che sono somme correlate ai volumi di acquisto effettivi, calcolate a posteriori, che vengono corrisposte alla cooperativa, la quale trasferisce tali utilità ai soci a titolo di "ristorni" (ossia di benefici mutualistici), secondo le disposizioni di legge e dello statuto e in aderenza alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- che la particolare competitività del settore merceologico rende l'operato di Cove (e, altrove, di realtà paragonabili a Cove) indispensabile per i soci, i quali non avrebbero alcuna possibilità di rifornirsi alle condizioni commerciali che sono indispensabili (seppure talora non sufficienti) per rendere profittevole la rivendita al pubblico dei consumatori finali;

- che lo statuto di Cove e – in aderenza alle disposizioni codicistiche che disciplinano le cooperative (art. 2521, u.c., c.c.) – i regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci, disciplinano, sia la vita sociale (ossia gli aspetti concernenti la costituzione, il funzionamento e il finanziamento della cooperativa), sia gli aspetti mutualistici (ossia i benefici che i soci traggono dalla partecipazione al sodalizio).

Così stando le cose, risulta evidente – anche alla luce della portata generale della disposizione, che prevede quale sola eccezione le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero – che qualsiasi controversia attinente ai rapporti tra CO.V.E. e i propri soci, comprese quelle relative agli scambi commerciali attraverso i quali si realizza la mutualità, e quindi lo scopo sociale della cooperativa, sia convenzionalmente devoluta alla cognizione di un arbitro chiamato a pronunciarsi secondo diritto.

Appare d'altra parte contraddittorio che tra le cause devolvibili all'Arbitro vi possano essere quelle relative alla liquidazione della quota e ai ristorni maturati dal socio e non quelle, che qui si contestano, relative a rapporti commerciali connessi sempre intercorrenti tra la Cooperativa e il socio.

II) Motivi di nullità sostanziale del lodo.

5. CO.V.E. deduce quali ulteriori profili di nullità del lodo (ex art. 829, co. 1, n. 5, in relazione all'art. 823, co. 1, n. 5, c.p.c. ed ex art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c.): a) sub g.1, la carenza di motivazione (risultando, in tesi, quella offerta solo apparente) in





ordine alla questione relativa al momento in cui Leonardelli S.r.l. avrebbe perso la qualità di socio, con ogni conseguenza in ordine alla opponibilità alla medesima delle modifiche regolamentari adottate da CO.V.E. successivamente al pervenimento della dichiarazione di recesso; b) sub g.2, la contraddittorietà della motivazione, in quanto non potrebbe affermarsi, da un lato che il rapporto sociale tra Leonardelli S.r.l. e CO.V.E. sarebbe venuto meno fin dal momento in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta alla cooperativa e, dall'altro, allo stesso tempo, che Leonardelli avrebbe posto in essere una condotta illecita omettendo di continuare a rifornirsi presso CO.V.E. per tutto il 2017, posto che l'illiceità della condotta presuppone necessariamente l'appartenenza alla compagine sociale della società ritenuta responsabile della violazione.

5.1 I motivi – da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione – presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e vanno pertanto respinti.

5.2 Quanto al primo motivo, si osserva come la motivazione del lodo parziale relativa al momento in cui si sarebbe verificato il recesso e agli effetti di questo non risulti viziata nei termini contestati dalla difesa di CO.V.E., avendo l'Arbitro correttamente differenziato le conseguenze del recesso sul rapporto sociale e sul rapporto mutualistico, in termini peraltro aderenti alla relativa previsione dello Statuto e del Regolamento interno della Cooperativa, nonché coerenti con la disciplina normativa di riferimento (art. 2532 c.c.).

5.2.1 A tale riguardo, in termini di premessa generale, va considerato che nel discutere gli aspetti problematici del recesso del socio nelle società cooperative occorre porre in primo piano il particolare scopo mutualistico, che soprattutto con riferimento alle cooperative a mutualità prevalente contraddistingue questo tipo societario.

Lo scopo mutualistico si attua mediante rapporti mutualistici fra cooperativa e soci cooperatori, che possono, a seconda dei casi, consistere in rapporti di lavoro o – come nel caso in esame – di scambio.

Tanto la cooperativa quanto i soci sono, cioè, obbligati (nei più precisi termini in cui la legge e lo statuto lo richiedano) a porre in essere contratti tra di loro, di lavoro o di scambio, così realizzando lo scopo mutualistico. Ciò crea una dipendenza reciproca tra soci e cooperativa (nonché tra i soci), soprattutto allorché lo statuto della cooperativa sia chiaro nel porre un obbligo dei soci di operare esclusivamente con la propria cooperativa, ovvero di non intrattenere rapporti di analogo contenuto o





concorrenziali con altri soggetti (circostanza che, va subito detto, nella fattispecie però non ricorre) e della cooperativa di assorbire tutto l'apporto che il socio può offrire, ovvero di non operare con terzi non soci, o di operare con terzi non soci solo nel caso in cui gli apporti mutualistici dei soci non siano sufficienti. L'interesse dei soci si realizza, infatti, esclusivamente scambiando con la propria cooperativa, mentre l'interesse sociale della cooperativa può realizzarsi solo se i soci forniscano gli apporti necessari all'esercizio dell'impresa. Sono queste le ragioni alla base della costituzione di una cooperativa, ma anche, e allo stesso tempo, le ragioni che rendono la stessa un soggetto economico sui generis, il quale, per sua stessa natura e vocazione, dispone di un mercato di utenti o di fattori della produzione più ristretto di quanto non accada alle imprese non mutualistiche.

In conseguenza dello scopo mutualistico e delle sue modalità attuative, il socio di una cooperativa riveste dunque una doppia qualità: quella di parte del rapporto societario, che deriva e dipende dalla sottoscrizione del capitale sociale, e quella di controparte della cooperativa nei rapporti mutualistici. Non è quindi soltanto il sottoscrittore del capitale sociale della cooperativa, ma anche colui che, ponendo in essere con la cooperativa scambi mutualistici, contribuisce all'attuazione della causa mutualistica e al perseguimento dell'interesse sociale della propria società.

Il problema del recesso del socio va dunque esaminato in questa duplice dimensione, che è estranea alle società non mutualistiche e di capitali e rende pertanto il tema del recesso dotato di tratti di peculiarità se affrontato nell'ambito delle società cooperative. A tal fine è necessario innanzitutto verificare quali siano gli interessi coinvolti nella vicenda del recesso.

Il recesso del socio può pregiudicare l'interesse della cooperativa, e conseguentemente degli altri soci, sia sotto il profilo più strettamente finanziario (perché è destinato a privare la cooperativa delle quote di capitale da liquidarsi al socio receduto), sia sotto il profilo gestionale (nella misura in cui è altresì destinato a privare la cooperativa dell'apporto mutualistico del socio, a seconda dei casi in termini di prestazione lavorativa o di cessione/acquisto di beni o di servizi).

E che il recesso del socio produca effetti, tanto sul rapporto sociale, quanto sul rapporto mutualistico, risulta pacificamente dalla lettura della norma generale di cui all'art. 2532, co. 3, c.c., ma anche dalla lettura di norme particolari come l'art. 5, co. 2, della L. n. 142/2001, in tema di cooperative di lavoro, dove si prevede che "il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel





rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile”.

D'altronde, i due rapporti, sociale e mutualistico, sono tra loro distinti ma anche collegati, di talché le loro sorti si influenzano a vicenda, come appunto nelle ipotesi di collegamento negoziale, cioè di atti giuridici formalmente distinti, ma tutti preordinati al perseguimento di un'unica e sola funzione economica. Anche le vicende che riguardano il rapporto mutualistico possono avere effetti sul rapporto sociale, determinandone l'estinzione (cfr. la disciplina dell'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2533 c.c.).

Naturalmente, non è da escludere che, venuto meno il rapporto sociale per qualsivoglia ragione, lo scambio tra cooperativa e socio prosegua, anche se tale scambio non potrà più definirsi “mutualistico” in senso stretto, perché l'ex socio è ormai rispetto alla cooperativa (e ai suoi soci) un terzo, che non può essere ammesso ai benefici della mutualità (e che, come terzo, rileva ai fini, ad esempio, del calcolo della mutualità prevalente). Non può invece considerarsi del tutto “terzo” il socio receduto il quale, ai sensi dell'art. 2532, co. 3, c.c., continui a scambiare con la cooperativa, laddove il recesso non abbia ancora prodotto effetti sui rapporti mutualistici.

Ovviamente quanto detto presuppone l'esistenza di un obbligo del socio di intrattenere rapporti mutualistici con la società (derivante dalla causa mutualistica in sé, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 2527, co. 2, c.c., dallo Statuto o dai regolamenti mutualistici, che fissano chiaramente questo obbligo e ne stabiliscono anche le esatte dimensioni, ovvero da altre leggi, quali quelle in tema di organizzazioni di produttori: cfr. art. 3, co. 2, D.Lgs n. 102/2005, nonché art. 125 bis, Reg. CE 1234/2007) e di non poter recedere ad nutum da questi rapporti mutualistici, perché altrimenti il rischio di perdere gli apporti mutualistici sussisterebbe a prescindere dal recesso societario.

La cooperativa il cui socio receda può, dunque, andare incontro a una situazione di “crisi” per il fatto di vedersi costretta a fronteggiare una più o meno rilevante restrizione, tanto delle risorse finanziarie, quanto dell'offerta di fattori della produzione (nelle cooperative di lavoro e di produzione), o della domanda di beni o servizi (nelle cooperative di consumo).

Appare evidente che il secondo elemento di rischio è normalmente (anche se non già sempre ed esclusivamente) quello più rilevante, e ciò per diverse ragioni: innanzitutto perché in una cooperativa, com'è noto, il capitale sociale (sottoscritto dai soci





cooperatori, poiché diverso discorso potrebbe farsi con riferimento ai soci finanziatori) assume un rilievo limitato nell'ambito delle diverse forme di finanziamento dell'impresa, laddove, tra i mezzi propri, è il patrimonio la principale risorsa finanziaria di tale tipo societario; in secondo luogo perché la relazione mutualistica è connotata da quella specificità e personalità che non contraddistingue invece l'aspetto finanziario della partecipazione del socio.

Il rischio di perdere l'apporto mutualistico del socio a seguito di recesso è direttamente proporzionale alla quantità e/o alla qualità degli scambi mutualistici del socio, nonché alla natura personale e specifica della relazione, che rende più complesso per la cooperativa il reperimento di un'alternativa sul mercato. Ecco perché il problema del recesso è fisiologicamente più avvertito nelle cooperative (e nei consorzi) la cui base sociale non sia ampia e in cui non vi sia piena omogeneità della base sociale, talché uno o più soci risultino in concreto più importanti di altri (se non indispensabili) ai fini dell'attuazione della causa societaria.

Sulla misura di tale rischio incide anche il momento in cui il recesso (rectius, i suoi effetti) si verifica, perché la conseguente restrizione di finanza e di domanda/offerta di beni o servizi può produrre effetti negativi maggiori allorché la cooperativa abbia deliberato un progetto di espansione dell'attività d'impresa (con riferimento ad esempio a nuovi prodotti o nuovi mercati) ed abbia a tal fine posto in essere investimenti la cui redditività dipenda dalla possibilità di poter usufruire del contributo mutualistico nella dimensione attesa e prospettata nel momento in cui il progetto era stato programmato o l'investimento effettuato.

Altri elementi incidono sulla misura del rischio, quali il settore in cui la cooperativa opera, le condizioni del mercato, la misura e la specificità degli investimenti effettuati, ma anche la tipologia di cooperativa, perché il problema coinvolge meno le cooperative di consumo e di lavoro e più le cooperative di produzione tra imprenditori (ad esempio, nell'agricoltura) e i consorzi di cooperative, dal momento che per le prime deve ritenersi in teoria più agevole il reperimento di nuovi soci o di terzi disponibili ad offrire le prestazioni del socio receduto, compensando così il deficit momentaneo avvertito dalla cooperativa.

In definitiva, il recesso del socio può influenzare negativamente la stabilità e la crescita dell'impresa cooperativa, sia per la perdita di capitale che causa (elemento che è comune agli altri tipi societari), sia, soprattutto, per la perdita di fattori della produzione o per la riduzione della domanda dei beni o servizi prodotti dalla cooperativa (elemento tipico del recesso nelle società cooperative). Proprio per tale





ragione la legge tutela l'interesse della cooperativa rispetto alle criticità che il recesso del socio può determinare. Infatti, l'art. 2532, co. 3, c.c., mentre sancisce l'efficacia immediata del recesso rispetto al rapporto sociale, posticipa l'efficacia del recesso rispetto ai rapporti mutualistici alla chiusura dell'esercizio in corso (se il recesso è comunicato almeno tre mesi prima di questo momento) o alla chiusura dell'esercizio successivo (se è comunicato successivamente), sul presupposto, evidente, che per l'impresa cooperativa sia più semplice far fronte all'improvvisa riduzione del capitale sociale piuttosto che all'improvvisa riduzione degli apporti mutualistici dei soci.

5.2.2 Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il lodo non sia inficiato dai vizi di nullità denunciati dalla Cooperativa, avendo l'Arbitro correttamente distinto i due profili (rapporto sociale e rapporto mutualistico), statuendo che il primo è certamente cessato con il ricevimento della dichiarazione di recesso, mentre il secondo è proseguito, nei termini e con gli effetti previsti dalla disciplina convenzionale vigente alla data del recesso, non potendo opporsi al socio receduto le modifiche regolamentari approvate successivamente alla sua uscita dalla compagine sociale.

Si tratta di una motivazione che, seppur espressa in termini sintetici, è, non solo indubbiamente comprensibile (e francamente non fraintendibile), ma corretta, risultando coerente con le disposizioni convenzionali e normative di riferimento.

In sintesi: il rapporto sociale Leonardelli/CO.V.E. si è risolto dal momento in cui la comunicazione di recesso/dimissioni di Leonardelli S.r.l. – trasmessa a CO.V.E. con lettera raccomandata a/r datata 16.1.2017 – è pervenuta nella sfera di conoscenza della cooperativa; il rapporto mutualistico è invece cessato alla data del 31.12.2017, e quindi alla fine dell'esercizio in corso alla data del recesso, come d'altra parte indicato da Leonardelli nella citata lettera di dimissioni, essendo evidente che il riferimento contenuto nella citata missiva alla posticipazione degli effetti a detta data (31.12.2017) non poteva che riferirsi al rapporto mutualistico e non anche al rapporto sociale.

Da ciò consegue che tutte le modifiche statutarie e regolamentari incidenti sul rapporto sociale – comprese quelle relative al meccanismo e al costo del recesso – intervenute successivamente alla data di cessazione di questo, non possono trovare al medesimo applicazione, presupponendo, appunto, l'attualità della qualità di socio, attualità che nel caso in esame più non sussisteva alla data del 13.3.2017, di approvazione del nuovo regolamento interno, pur risultando ancora in essere il rapporto mutualistico, ovviamente nei limiti e con gli effetti previsti dalla disciplina in





essere al momento della cessazione del rapporto sociale che ne costituisce il presupposto.

5.3 Quanto al dedotto profilo di contraddittorietà, questo non determina in ogni caso la nullità del lodo nei termini declinati dalla difesa di CO.V.E. sub art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c.

In tema di arbitrato la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, non corrisponde infatti a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cassazione, ordinanza 21 giugno 2021, n. 17645).

Ebbene, la semplice lettura del testo del lodo porta ad escludere che nella specie tale contraddittorietà sussista, e ciò in relazione a tutti gli indicati profili.


E' appena il caso di osservare come a tale riguardo non rilevi la rivalutazione che il Collegio ritiene di dover fare della statuizione di illiceità della condotta di Leonardelli S.r.l. fatta dall'Arbitro per avere quest'ultima ridotto nell'anno delle dimissioni (il 2017) gli acquisti di merce effettuati per mezzo di CO.V.E.: si tratta, infatti, di un profilo che non determina alcuna contraddittorietà interna al contenuto della motivazione nei termini contestati da CO.V.E.

III) Motivi di nullità in iudicando per violazione di regole di diritto inerenti al merito della controversia ex art. 829, co. 3, c.p.c.

6. Con il terzo gruppo di motivi – dedotti sub h) dell'atto di impugnazione avverso il lodo parziale e richiamati sub i) dell'atto di impugnazione avverso il lodo definitivo – CO.V.E. lamenta la nullità della decisione assunta dall'Arbitro in merito alla disciplina convenzionale applicabile al recesso di Leonardelli per violazione e falsa applicazione degli artt.: 1334 c.c. (sub h.3); 1362, co. 2, 2532, u.c., c.c. (sub h.4); 1362, co. 1. 1334, 2702, 2729, co. 2, c.c. (sub h.5); 1362 e ss., 1334, 1372 c.c. (sub h.6).

6.1 Va innanzitutto dato atto che l'impugnazione per violazione delle regole di diritto inerenti il merito della controversia è nella specie consentita.





A tale scopo, occorre rammentare che la modifica dell'art. 829 c.p.c., che ha compreso la possibilità di impugnazione per violazione di legge, è stata introdotta dall'art. 24 D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006.

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, D.L.gs. n. 40/2006, le nuove disposizioni "si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

L'art. 829 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma, disponeva, al comma 2: "l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile".

La clausola compromissoria di riferimento, attributiva della competenza all'Arbitro Unico, è stata assunta dall'Assemblea dei Soci di CO.V.E. ed inserita nello statuto sociale il 22 novembre 2004, come documentato dal verbale che ha deliberato "una clausola di conciliazione redatta ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 5/2003", ossia dell'art. 40 dello Statuto (cfr. art. 40 a pag. 31 del doc. nr. 49 di parte impugnante), come si desume anche dal raffronto la precedente versione dello Statuto (doc. n. 50).

La clausola compromissoria sulla cui base si è svolto il procedimento, ed è stato deliberato il lodo oggetto di impugnazione, risale, dunque, al 22 novembre 2004, ossia a data anteriore all'entrata in vigore della riforma dell'art. 829 c.p.c.

La Corte Costituzionale (con sentenza 30 gennaio 2018, n. 13) ha al riguardo chiarito che *"non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, 3° comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo", poiché "coloro che hanno stipulato una clausola compromissoria nella vigenza del vecchio testo dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., che prevedeva l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto, salvo che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile, sono in una situazione obiettivamente diversa rispetto ai contraenti che, dopo il 2 marzo del 2006, vigente la nuova regola posta dall'art. 24 del d.lgs. 40 del 2006, debbono esprimere una specifica volontà per realizzare il medesimo obiettivo dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto", così confermando l'indirizzo già espresso dalla Corte di Cassazione che, con sentenze Sezioni Unite 9 maggio 2016, n. 9341, 9285 e 9284, aveva già affermato: "in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 27 d.lg. n. 40 del 2006, l'art. 829, comma 3, come riformulato dall'articolo 24 dello stesso decreto legislativo ("l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico") si applica nei*





giudizi arbitrali promossi dopo la entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, comma 3, rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato".

6.2 Venendo al merito delle censure sopra sintetizzate, si osserva quanto segue.

6.2.1 CO.V.E. deduce (sub h.3) il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 1334 c.c. sostenendo che l'Arbitro avrebbe male inteso la portata della norma, trascurando la distinzione tra efficacia dell'atto di recesso ed effetti dell'atto di recesso, equiparando impropriamente i due concetti.

La deduzione assertiva dell'impugnante – volta nella sostanza a posticipare gli effetti del recesso alla chiusura dell'esercizio anche in relazione al rapporto sociale all'evidente fine di rendere opponibile a Leonardelli S.r.l. (in quanto, in tesi, ancora socia fino al 31.12.2017) le modifiche regolamentari introdotte nel marzo 2017 e conseguentemente più costoso per la stessa la scelta di non fare più parte della cooperativa – non coglie nel segno per le ragioni già esposte nel superiore § 5.2, a cui si rinvia.

Risulta in particolare pretermessa la valutazione della dicotomia (nella fattispecie non diversamente normata) tra cessazione del rapporto sociale (che si verifica per effetto dell'accoglimento della domanda di recesso, ovvero, come nella specie, in cui il recesso è previsto in termini liberi, e quindi incondizionati, al momento stesso del pervenimento della dichiarazione di recesso nella sfera di conoscenza della Cooperativa) e cessazione del rapporto mutualistico (che in difetto di una diversa previsione di Statuto o di legge) opera alla fine dell'esercizio in corso alla data del perfezionamento della cessazione del rapporto sociale.

Questo, e non altro, ha affermato l'Arbitro laddove ha osservato: *"(omissis) E' chiaro come la soluzione della vertenza debba passare – preliminarmente, per rispettare l'ordine delle tesi difensive di CO.V.E., ma non esclusivamente, come poi si argomenterà – dalla decisione sul Regolamento applicabile, cui è legata quella relativa alla qualità di socio, e in particolare al mantenimento temporale della medesima, da parte del recedente. Infatti, come sostenuto nelle proprie difese da Leonardelli (aspetto non chiaramente esposto in atto introduttivo) la comunicazione di recesso doveva avere efficacia immediata, come avviene per le dichiarazioni di carattere puramente recettizio, per cui le modifiche successive – in ispecie quella regolamentare – non potevano andare a modificare le modalità previgenti di cessazione del rapporto sociale, ed i relativi criteri. Per quanto la questione sia stata ampiamente dibattuta, dottrina e giurisprudenza prevalenti – conformemente al principio "tempus regit actum" facente parte dell'ordinamento generale – concordano nell'attribuire alla dichiarazione di recesso efficacia fin dal momento in cui la stessa viene portata a conoscenza della società*





(quindi con carattere recettizio) con la contestuale cessazione del rapporto sociale, tanto più nel caso de quo, trattandosi di recesso "ad nutum" espressamente previsto dal Regolamento, non soggetto a controlli o sindacabilità; mantenendosi, secondo vari autori, i rapporti mutualistici fino al termine previsto statutariamente, cioè fine anno (così Ferrara jr., Ferri e altri). La conseguenza principale, nel caso che ne occupa, è l'inopponibilità al socio receduto delle modifiche statutarie e/o regolamentari poste in atto dopo la comunicazione: così anche Cass. Sez. VI ordinanza 21076/2017".

Con l'ulteriore considerazione – ad ulteriore conferma della correttezza della valutazione fatta dall'Arbitro secondo cui il termine iniziale si riferisce al solo rapporto mutualistico e a smentita della tesi di CO.V.E. secondo cui il recesso "dalla società" dovrebbe avere effetto dalla data indicata da Leonardelli nella missiva del 16.1.2017 (e cioè dal 31.12.2017) – che il recesso dalla società non può essere sottoposto a termine o a condizione proprio perché la relativa dichiarazione ha natura recettizia e produce effetti al momento della sua ricezione da parte della società, momento dal quale il socio perde la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali e acquisisce il diritto alla liquidazione della sua partecipazione

6.2.2 Sempre nella prospettiva in esame, CO.V.E. deduce gli ulteriori vizi di cui ai punti h.4, h.5 ed h.6. Nello specifico:

a) risulterebbe trascurata dall'Arbitro, ovvero comunque fraintesa, la condotta di Leonardelli S.r.l. successiva alla comunicazione del recesso, incompatibile con la determinazione di cessare il rapporto sociale con CO.V.E. fin dal momento del ricevimento da parte di questa della relativa dichiarazione. Risulterebbe, in particolare, distonica con tale soluzione la partecipazione di Leonardelli S.r.l. alla assemblea dei soci di CO.V.E. e la circostanza che la stessa vi abbia, non solo partecipato, ma abbia pure votato in tale sede, esprimendo un voto contrario a quello degli altri soci e favorevole, invece, alla posizione, a sé favorevole, espressa in assemblea.

La circostanza è stata correttamente valutata e ritenuta dall'Arbitro come fatto di per sé privo di concreta rilevanza ai fini in esame.

Invero, se il rapporto sociale era certamente cessato per effetto della comunicazione del recesso da parte di Leonardelli S.r.l. (trattandosi di un atto unilaterale recettizio ritualmente pervenuto nella sfera di conoscenza della destinataria, non revocabile, né comunque revocato), allora la circostanza che quest'ultima sia stata ciò nondimeno ammessa a partecipare all'assemblea della Cooperativa nella quale si deliberava (tra l'altro) in merito alla adozione del nuovo Regolamento interno, non può essere valorizzato come dato chiaramente suggestivo dell'inefficacia





(quantomeno temporanea) di quella dichiarazione, ovvero del differimento del recesso alla fine dell'esercizio, con conseguente coincidenza del venire meno del rapporto sociale e del rapporto mutualistico, essendo piuttosto espressione di un errore di determinazione, sia da parte di CO.V.E., che da parte di Leonardelli, nel senso che l'una (CO.V.E.) non avrebbe dovuto convocare Leonardelli e comunque consentirle di partecipare all'assemblea e poi votare, mentre l'altra (appunto Leonardelli) non avrebbe dovuto (coerentemente) né presenziare, né votare. In ogni caso, appare evidente che da un dato partecipativo di non univoco significato come quello evidenziato dalla difesa di CO.V.E. non possono farsi discendere le conseguenze pretese in punto di permanente validità del rapporto sociale CO.V.E./Leonardelli per tutto il corso dell'anno 2017;

b) risulterebbe minimizzata, e non adeguatamente valorizzata, la portata letterale della dichiarazione di recesso, da ritenersi invece chiara nell'indicare nel 31.12.2017 la data di effettiva cessazione del rapporto.

Anche in questo caso l'osservazione di CO.V.E. non appare decisiva, dovendo in proposito richiamarsi le precedenti considerazioni in merito alla distinzione tra cessazione del rapporto sociale e cessazione del solo rapporto mutualistico;

c) infine, risulterebbe male intesa la disposizione regolamentare che prevede che il termine ultimo entro il quale si può comunicare il recesso è il 30 settembre, e questo affinché gli obblighi di contribuzione del socio alla cooperativa abbiano fine "sino alla fine dell'anno solare in cui vengono rassegnate le dimissioni". L'Arbitro avrebbe, quindi, violato la previsione di cui all'art. 1372 c.c., attribuendo al recesso di Leonardelli S.r.l. un'efficacia immediata che non era prevista, né consentita, dal Regolamento del 2014, che prevedeva tale facoltà, dettandone conseguentemente i limiti. In altri termini, l'obbligo del socio di continuare a pagare i contributi consortili "sino alla fine dell'anno solare in cui vengono rassegnate le dimissioni" non costituirebbe un "onere speciale" gravante su chi ha già perso la qualità di socio, bensì la logica conseguenza della permanenza degli obblighi sociali, così come dei corrispondenti diritti, che resterebbero intatti per tutto il periodo di preavviso.

L'osservazione non è pertinente, in quanto il permanere a carico dell'ex socio receduto degli obblighi previsti per chi beneficia (o può beneficiare) del rapporto mutualistico (ancora efficace, per quanto si è detto, anche per il socio già receduto) non risulta affatto incompatibile con la ricostruzione operata dall'Arbitro, né comunque Leonardelli risulta aver mai rifiutato di versare a CO.V.E. quanto previsto





a suo carico in relazione all'utilizzo dei servizi mutualistici messi a disposizione da quest'ultima.

C) L'impugnazione incidentale di Leonardelli S.r.l.

7. Leonardelli S.r.l. ha proposto impugnazione (incidentale) in relazione alle statuizioni del lodo parziale e del lodo definitivo che l'hanno vista soccombente, sostenendone la nullità (parziale) per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché per violazione dei principi in materia di quantificazione del danno e di compensatio lucri cum damno, deducendo nello specifico: a) nella comparsa di risposta con appello incidentale depositata nel procedimento 1540/2020 R.G., che la condotta dalla stessa posta in essere successivamente alla comunicazione del recesso non avrebbe potuto ritenersi illecita, né quindi fonte del diritto risarcitorio vantato da CO.V.E., ed in particolare, che non avendo mai assunto alcun obbligo di effettuare acquisti presso CO.V.E., né comunque di garantire un determinato flusso di acquisti fino alla fine dell'anno in cui era avvenuta la comunicazione del recesso, non avrebbe potuto essere ritenuta inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di società, né comunque ad altro titolo; b) nella comparsa di risposta depositata nel procedimento 1248/2021 R.G., relativo all'impugnazione del lodo definitivo, che il C.T.U., e quindi l'Arbitro che ne ha recepito le conclusioni, avrebbe violato, nel determinare il "quantum" delle diverse voci di credito e di danno richieste e nell'operare la compensazione tra le stesse, i principi in materia di quantificazione del danno e di compensatio lucri cum damno (v. motivi da pag. 7 a pag. 21), errando nella determinazione dei costi e nel non valutare appieno la situazione che si sarebbe verificata se Leonardelli avesse effettuato tutti i propri acquisti presso CO.V.E. anche nel 2017, omettendo in ogni caso di considerare le voci a credito che sarebbero maturate a favore della società receduta.

7.1 L'Arbitro ha ritenuto (nel Lodo parziale) che Leonardelli si sia resa responsabile nei confronti di CO.V.E. di violazione degli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché di abuso del diritto per aver approfittato di quella che era una "falla" del sistema previsto dal regolamento di CO.V.E. ritenuto applicabile (e cioè quello del 2014) [segnatamente statuendo: "(omissis) *Appare incontestabile che la condotta di Leonardelli fosse preordinata all'abbattimento dei costi di recesso, approfittando di quella che poteva essere una falla del sistema ma commettendo un abuso di diritto. All'illiceità della condotta consegue il diritto della società a vedersi ristorata del danno, per la quantificazione del quale, ritenuto inapplicabile il criterio suggerito dalla difesa CO.V.E. - l'indagine dovrà essere rivolta piuttosto al nocumento derivato dalla diminuzione di fatturato Leonardelli, in rapporto con quello rivolto alla concorrente Co.Pre. -*





per il che, vista la complessità dei conteggi, l'Arbitro, re melius perpensa, ritiene opportuno avvalersi dell'ausilio di un esperto contabile, andando così a disporre CTU con separata ordinanza"] e ha, quindi, quantificato il credito residuo di Leonardelli S.r.l. nella differenza tra il credito a questa spettante (ritenuto incontestato nella misura di € 1.406.638,93) e le voci di credito complessivamente spettanti a favore di CO.V.E. a titolo di danno, di fee annuale dovuta, di fee variabile, di fee d'uscita e di partecipazione ai costi della Cooperativa nella misura imputabile [segnatamente statuendo: "(omissis) Concludendo, l'importo di partenza e a base della domanda è quello creditorio esposto da Leonardelli nell'atto introduttivo, pari ad € 1.406.638,93, ribadito in sede di conclusioni ed espressamente dichiarato come non contestato aritmeticamente da CO.V.E. in memoria 20/12/19 pagg. 14-15. Da detto importo, secondo le risultanze della CTU, vanno sottratti il debito totale contrattuale (fee d'uscita e quota partecipazione spese) per € 692.111 nonché il danno stimato nella misura di € 452.402, quest'ultimo – trattandosi di credito a detto titolo – devalutato secondo le tabelle ISTAT, indicanti un periodo di deflazione, dalla data della domanda riconvenzionale subordinata (10/10/2019) ad € 449.000 (arr.) maggiorati di interessi legali fino alla decisione e pari ad € 1.033,32, per un risultato netto di € 264.494,68 a credito Leonardelli, importo sul quale – trattandosi di rapporto commerciale – andranno calcolati gli interessi di mora ex Direttiva CE 2000/35 dalla data della domanda al saldo"].

7.2 L'impugnazione incidentale di Leonardelli S.r.l. è fondata per quanto di ragione. L'Arbitro ha ritenuto che Leonardelli si sia resa responsabile della violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché dei principi in materia di prestazioni accessorie. In realtà la corretta valutazione delle evidenze di causa esclude che la condotta imputata a Leonardelli S.r.l. possa ritenersi illecita nei termini in cui lo ha ritenuto l'Arbitro.

Lo scioglimento del rapporto sociale di Leonardelli S.r.l. da CO.V.E. soc. coop si è invero verificato nel momento stesso in cui la dichiarazione di recesso del 16.1.2017 è pervenuta a CO.V.E.

Da tale momento, venuto meno il rapporto sociale, è rimasto "attivo", fino alla chiusura dell'esercizio 2017, il solo rapporto mutualistico, ovviamente ai fini e nei limiti in cui questo risultava convenzionalmente regolato, e quindi, da un lato con obbligo anche per il socio uscente di partecipare ai costi della mutualità e, dall'altro con permanenza del diritto di questi di effettuare acquisti e scambi con la Cooperativa alle condizioni regolamentari previste, beneficiando, cioè, della percentuale di ricarico convenuta e dei ristorni al raggiungimento delle soglie di riferimento (cfr. Regolamento 2014, pag. 3, sub "Ristorni" e "Premio fedeltà").

E d'altra parte, che al momento del recesso di Leonardelli da CO.V.E. non sussistesse in capo alla prima alcun obbligo di acquisto (anche dopo la cessazione del rapporto





sociale), né comunque alcun obbligo di effettuare un valore minimo di acquisti per il tramite della Cooperativa, risulta indirettamente dal rilievo che il Regolamento 2014 (ma analoga constatazione può farsi con riguardo a quello del 2017, che sotto tale profilo non risulta aver innovato, avendo solo innalzato al 90% il limite per poter beneficiare dei ristorni, continuando però a non disporre alcun obbligo di acquisto solo presso di essa) prevedeva che i ristorni sarebbero stati erogati solo nel caso in cui gli acquisti presso CO.V.E. avessero superato il 60% degli acquisti complessivi e, successivamente al raggiungimento di tale percentuale, un sistema di incentivi se gli acquisti avessero superato ulteriori scaglioni percentuali (cfr. pag. 3).

Palese, quindi, l'erroneità dell'interpretazione data dall'Arbitro delle clausole negoziali del Regolamento interno di CO.V.E., peraltro neppure correttamente individuate, essendosi fatto riferimento a una clausola (quella di Controllo Fedeltà prevista al punto 9.4) contenuta però nel Regolamento 2017, e cioè alla versione del regolamento interno di CO.V.E. che lo stesso Arbitro ha ritenuto non applicabile alla fattispecie.

Ebbene, se la partecipazione alla Cooperativa CO.V.E. prevedeva solo un sistema premiale collegato all'eventuale percentuale di acquisti, ma nessun obbligo diretto, immediatamente cogente, di raggiungere tale percentuale, né peraltro neppure un determinato valore minimo di acquisti nell'anno, deve escludersi che un tale obbligo potesse imporsi successivamente alla fuoriuscita della cooperante dalla compagine sociale, così come che un analogo risultato potesse raggiungersi ipotizzando una responsabilità – di natura comunque contrattuale – della recedente per il fatto di non aver uniformato la propria azione commerciale al soddisfacimento dell'interesse della Cooperativa receduta, anziché al proprio, continuando ad effettuare acquisti presso la medesima nella stessa misura percentuale degli anni precedenti il recesso. Come è noto, la buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, impone alle parti di porre in essere comportamenti comunque rientranti, secondo la legge, gli usi e l'equità, nello spettro complessivo della prestazione pattuita, e sicuramente la previsione di un obbligo di acquisto è fattispecie eccezionale che dev'essere espressamente prevista e regolamentata, non potendo attribuirsi obblighi di acquisto quando il soggetto che non vi era tenuto ha fatto affidamento proprio sulla mancanza dell'obbligo. Con l'ulteriore considerazione che la buona fede integrativa del contratto può, al più, imporre alle parti l'obbligo di salvaguardare l'utilità della controparte nel limite dell'apprezzabile sacrificio, concetto al quale appaiono tuttavia estranei gli obblighi di esclusiva e di acquisto minimo ipotizzati da





CO.V.E. al fine di recuperare per tale via un (inesistente) obbligo contrattuale dell'ex cooperante che, disatteso, possa fondare la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di questa in via riconvenzionale sul complesso degli acquisti dalla medesima fatti nell'anno, anziché su quelli effettivamente realizzati per proprio tramite, e sul medesimo parametro la liquidazione della fee di uscita.

In sintesi, in difetto di un puntuale obbligo convenzionale di effettuare gli acquisti di interesse del socio esclusivamente – ovvero comunque in una misura minima annualmente predeterminata – per il tramite della Cooperativa, nessun obbligo inerente al rapporto mutualistico può ritenersi essere stato violato, né la riduzione degli ordinativi nell'anno del recesso può essere fondatamente sanzionata ipotizzando, per altra via, un obbligo in tal senso basato sul principio di buona fede, pervenendosi, diversamente, in tal modo a colpire un comportamento non previsto neppure in costanza del rapporto sociale.

Quanto al ritenuto abuso del diritto, neppure questo può ritenersi nella specie sussistente nei termini ritenuti dall'Arbitro.

In disparte l'osservazione che la condotta assunta come illegittima si pone a valle del recesso, quando ormai il rapporto sociale era venuto meno e residuava il solo rapporto mutualistico, nei termini e limiti sopra esposti, al quale la quantificazione della fee d'uscita risulta estranea, va sottolineato come in realtà non vi sia alcuna "falla" nel sistema di cui Leonardelli S.r.l. avrebbe "abusato", posto che le regole di funzionamento di CO.V.E. non erano nella sostanza dissimili da quelle di qualunque altra centrale d'acquisto costituita nella forma della società di capitali, in cui l'operatore economico attira i propri clienti con una politica di prezzo competitivo, che ha successo fintantoché il prezzo rimane tale, e ciò non muta nel sistema cooperativo. In altri termini, così come una società che opera come centro di acquisto all'ingrosso può stipulare con i propri clienti primari contratti di acquisto a condizioni agevolate, con la previsione di una durata minima del rapporto e di quantitativi minimi di acquisto, o addirittura concordare l'esclusiva a proprio favore, di talché tutti gli acquisti di un determinato cliente devono necessariamente avvenire per suo tramite, così, parimenti, una cooperativa di scambio può prevedere, nello Statuto o nel Regolamento di funzionamento interno che i propri soci effettuino gli acquisti di cui abbisognano esclusivamente, o prevalentemente, per suo tramite. Laddove, però, ciò non sia previsto, non può pervenirsi allo stesso risultato non concordato estendendo e strumentalizzando in termini impropri concetti quali l'obbligo di operare secondo buona fede e di non abusare del diritto (nella specie quello di recedere dal contratto





sociale), e questo in quanto il sistema non risulta viziato, bensì costruito proprio in questi termini. Non può d'altra parte escludersi che Leonardelli fosse entrata nella compagine sociale di CO.V.E. proprio in quanto non era previsto alcun obbligo di effettuare gli approvvigionamenti di merce tramite la Cooperativa, ma solo una facoltà, all'esercizio della quale maturavano premi crescenti, ma che se non esercitata non prevedeva sanzioni di sorta, né in costanza di rapporto, né nella finestra temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto sociale e l'integrale esaurirsi di ogni rapporto, anche mutualistico.

7.3 In definitiva, deve conclusivamente ritenersi che:

- a) Leonardelli S.r.l. ha efficacemente esercitato il diritto di recesso previsto dal Regolamento di funzionamento di CO.V.E. (versione 2014) nelle forme convenzionalmente previste;
- b) il recesso dal rapporto sociale di Leonardelli S.r.l. da CO.V.E. soc. coop si è perfezionato nel momento in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta nella sfera di conoscenza della Cooperativa;
- c) da tale momento Leonardelli S.r.l., in quanto non più socia di CO.V.E., non risultava più destinataria delle modifiche regolamentari adottate dalla Cooperativa dalla quale era receduta, sicché il recesso dalla stessa dichiarato e i relativi costi vanno necessariamente regolati sulla base della disciplina – legale e convenzionale – in vigore alla data di efficacia del recesso, e quindi sulla base del Regolamento del 2014;
- d) il permanere del rapporto mutualistico fino alla fine dell'esercizio 2017 rileva esclusivamente con riguardo ai costi della mutualità, ai quali anche il socio uscente è tenuto a contribuire fino, appunto, alla cessazione anche di detto rapporto; non significa, invece, che il socio uscente sia tenuto a continuare ad effettuare acquisti presso la Cooperativa receduta in misura totalitaria, né prevalente, né comunque nella stessa percentuale degli anni precedenti al recesso, nessuna disposizione, né dello Statuto, né del Regolamento interno, prevedendo tale obbligo, che sarebbe peraltro indeterminato nei parametri di riferimento, sia temporali, che quantitativi, con conseguente rischio di arbitrio della Cooperativa che assume di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'esodo del socio, peraltro semre consentito senza condizioni;
- e) non risulta, per l'effetto, ipotizzabile a carico della società cooperante che recede alcuna violazione dei contestati obblighi di buona fede e correttezza, né alcun "abuso del diritto", essendosi nella specie Leonardelli S.r.l. attenuta, sia nel recedere,





che nella condotta successivamente tenuta, alle vigenti previsioni dello Statuto e del Regolamento di CO.V.E. nei termini che le erano in concreto opponibili;

f) nessun danno è pertanto ipotizzabile, né quindi risarcibile, a carico di Leonardelli S.r.l. e a favore di CO.V.E. soc. coop;

g) dovendo aversi riguardo al fatturato del socio maturato (e non che avrebbe potuto o dovuto maturare) nei confronti della CO.V.E. (e non di altri) nell'anno delle dimissioni, ne consegue:

A) che la fee variabile non è dovuta, risultando sotto la soglia di riferimento gli acquisti effettuati da Leonardelli per il tramite di CO.V.E. nell'esercizio 2017;

B) la fee d'uscita va determinata sulla base di quanto previsto dalla pertinente clausola del regolamento 2014, e quindi in funzione del fatturato (effettivamente) maturato nei confronti di CO.V.E. nell'anno delle dimissioni, e non già di quello che sarebbe potuto maturare se la ex socia (e cioè Leonardelli S.r.l.) avesse effettuato tutti gli acquisti del 2017 (nessuno escluso) da CO.V.E. anziché da CO.PRE, ovvero presso qualunque altro venditore. Il fatturato di riferimento è quindi quello effettivamente generato da Leonardelli S.r.l. in CO.V.E. nell'anno 2017 di € 420.234,69 e non già quello ritenuto dal C.T.U. di € 12.163.137,68, comprensivo degli acquisti effettuati presso CO.PRE nel medesimo anno, pari ad € 11.742.902,89 (cfr. C.T.U., pag. 12). Per l'effetto, applicando alla formula riportata nel Regolamento, e tenuta in considerazione dal C.T.U., tale diverso dato, la fee di uscita risulta pari a € 22.536 = € 420.234,69 x 0,053627;


h) Il credito residuo di Leonardelli S.r.l. nei confronti di CO.V.E. – tenuto conto: del valore del credito dalla stessa dedotto e rivendicato fin dall'atto introduttivo del giudizio arbitrale, e non contestato (€ 1.406.638,93); delle poste effettivamente riconoscibili a credito di CO.V.E.; operata la compensazione ed escluso qualsiasi debito per danno – va pertanto così rideterminato: € 1.406.639 – € 12.000 (quota fee dovuta) – € 25.838 (quota di partecipazione ai costi per l'anno 2017) – € 22.536 (fee d'uscita) = € 1.346.265, importo da maggiorarsi degli interessi al tasso previsto per i crediti commerciali ex art. 5 D.L.gs n. 231/2002 dalla domanda al saldo.

III

Le spese di lite.

Riguardo alle spese di lite va richiamato il principio di diritto secondo cui "anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte





riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa" (Cass. sez. 1, sentenza n. 8919 del 2012; conforme Cassazione, sez. 1, sentenza n. 20399 del 25.8.2017).

Atteso l'esito complessivo del giudizio arbitrale le spese di lite (del giudizio arbitrale e del giudizio di impugnazione) seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di CO.V.E. società cooperativa in liquidazione e a favore di Leonardelli S.r.l., nella misura liquidata in dispositivo, con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quello medio nell'ambito dello scaglione di riferimento determinato con riguardo al "decisum" (da € 1.000.000 a € 2.000.000).

Poiché l'impugnazione principale di CO.V.E. soc. coop in liquidazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza, a carico di questa, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 1540/2020 R.G. + 1248/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

- a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'impugnazione proposta da CO.V.E. società cooperativa in liquidazione avverso il lodo non definitivo (pronunciato dall'Arbitro Unico, avv. Tommaso Toniolo, il 27.5.2019) e avverso il lodo definitivo (pronunciato dal medesimo arbitro l'11.1.2021);
- b) accoglie per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione gli appelli incidentali proposti da Leonardelli S.r.l. avverso il lodo non definitivo e avverso il lodo definitivo e, per l'effetto:
 - i) dichiara la nullità parziale del lodo non definitivo nella parte in cui ha statuito: "dichiara l'illecito contrattuale, come da motivazione, del comportamento di Leonardelli S.r.l. nel corso dell'anno 2017, condannandola al risarcimento dei danni in favore della società resistente nella misura che verrà accertata in espletanda istruttoria";





- ii) dichiara la nullità del lodo definitivo;
 - iii) dichiara CO.V.E. società cooperativa in liquidazione obbligata a corrispondere a Leonardelli S.r.l., per le causali dedotte in giudizio ed operata la compensazione tra le rispettive partite di debito-credito, la somma di € 1.346.265;
 - iv) condanna CO.V.E. società cooperativa in liquidazione a pagare a Leonardelli S.r.l. la somma di cui al punto iii) che precede, maggiorata degli interessi al tasso previsto per i crediti commerciali ex art. 5 D.L.gs n. 231/2002 computati dalla domanda al saldo;
 - v) condanna CO.V.E. a rimborsare a Leonardelli S.r.l. le spese di lite, che liquida: a) per compensi del giudizio arbitrale, in complessivi € 27.000, oltre accessori di legge; b) per compensi del presente giudizio di impugnazione, in complessivi € 22.000, oltre accessori legge e in € 1.529 per rimborsi;
- c) dà atto della sussistenza a carico di CO.V.E. società cooperativa in liquidazione dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.

Così deciso nella camera di consiglio del 18.5.2023

Il Consigliere estensore

dott. Federico Bressan

Il Presidente

dott. Domenico Tagliatela

